

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	10
DIFESA (IV)	»	21
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	24
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	36
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	46
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	47
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	63
AFFARI SOCIALI (XII)	»	67
AGRICOLTURA (XIII)	»	77

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	90
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	100

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° giugno 2017. – Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che i relatori hanno elaborato una proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato*), il cui testo è stato anticipato nella serata di ieri ai componenti delle Commissioni.

Valentina PARIS (PD), *relatrice per la XI Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la I Commissione, illustra la proposta di parere sul provvedimento, evidenziando che essa segnala l'opportunità di inquadrare le disposizioni dell'articolo 4 nel contesto di un più generale obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica gli atti di avvio e di conclusione dei procedimenti disciplinari e gli eventuali provvedimenti di sospensione cautelare, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio di tutte le misure adottate.

Nell'osservare che sui temi affrontati dal provvedimento in esame si realizza spesso una sovraesposizione mediatica, che non contribuisce ad un'analisi serena dei contenuti delle disposizioni in discussione, ritiene opportuno rimarcare in que-

sta sede che il Governo, in materia di revisione della disciplina dei licenziamenti disciplinari, ha svolto un buon lavoro, recependo, in sede di adozione del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, le condizioni a suo tempo formulate dalle Commissioni riunite e tenendo conto anche delle osservazioni contenute nel parere approvato dalle medesime Commissioni l'8 giugno dello scorso anno.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n. 412).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n. 412);

rilevato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 16, comma 7, della legge 7 aprile 2015, n. 124, che consente l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previste dallo stesso articolo;

osservato che l'intervento normativo trae essenzialmente origine dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015, nella parte in cui esse, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi non siano adottati sulla base di un'intesa con le Regioni, bensì acquisendo il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato che, con riferimento all'utilizzo dei decreti legislativi integrativi e correttivi volti a sanare tali profili di illegittimità, il Consiglio di Stato, nel parere n. 83 del 2017, richiamato anche dal parere n. 891 del 2017, riferito al presente schema, ha evidenziato che tali provvedimenti possono rappresentare anche «una modalità attraverso la quale eliminare o modificare norme ritenute in contrasto con la Costituzione svolgendo così una funzione di sanatoria di un asserito vizio dell'atto legislativo già adottato», che può assumere natura sostanziale, formale o, anche, procedimentale., evidenziando che, a tale ultimo fine, il decreto correttivo può svolgere una sanatoria dei vizi procedurali, attraverso un'intesa che si estenda al decreto nel suo complesso, che può essere interamente confermato nel testo vigente, ovvero modificato o integrato all'esito del procedimento di concertazione;

constatato che, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'*iter* di approvazione dei decreti legislativi, il Governo ha deciso di introdurre alcune misure correttive in modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione;

preso atto che l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita nella seduta del 16 marzo 2017;

rilevato che sul provvedimento è stato inoltre acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anch'esso espresso il 16 marzo 2017, e che, in conformità alle disposizioni della legge delega, sullo schema sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego, che si sono espresse nella riunione svolta il 15 febbraio 2017;

osservato che l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, stabilendo che il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, sia modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto in esame, facendo, inoltre, salve le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 116 del 2016 non modificate all'esito dell'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che l'articolo 2 reca una modifica testuale alle premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, inserendo, come espressamente suggerito dal richiamato parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, un capoverso nel quale si richiama l'acquisizione dell'intesa nell'ambito della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato che l'articolo 3 incide sulle disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016, con norme di carattere sostanziale, volte a rivedere i termini previsti per le denunce al pubblico ministero e per le segnalazioni alla procura generale della Corte dei conti, in caso di avvio dei procedimenti disciplinari per falsa attestazione della presenza in servizio, nonché i termini per l'avvio dell'azione da parte della procura della Corte dei conti nei casi in cui si proceda per danno all'immagine della pubblica amministrazione;

preso atto che, come affermato nella relazione illustrativa allegata allo schema,

le modifiche sono volte a garantire una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente, che si svolge presso l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e il conseguente procedimento per danni di immagine alla pubblica amministrazione, che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti;

considerato che l'articolo 4, recando una novella all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica dei provvedimenti di sospensione cautelare per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, di quelli relativi alla contestazione degli addebiti e alla convocazione del dipendente presso l'ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari;

ricordato che con una specifica osservazione contenuta nel parere approvato dalla XI Commissione sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 393), si è invitato il Governo a introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni concernente la comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica dell'avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;

preso atto che l'articolo 6, recependo le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, prevede la salvezza degli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 4 nel

quadro di un più generale obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica gli atti di avvio e di conclusione dei procedimenti disciplinari e gli eventuali provvedimenti di sospensione cautelare, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio di tutte le misure adottate.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 8

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° giugno 2017.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito

dell'esame del disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 15.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	10
Sull'ordine dei lavori	11

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	14
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Adozione testo base</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo del disegno di legge C. 4220 adottato come testo base</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nella seduta programmata per martedì 6 giugno prossimo, il relatore presenterà una proposta di parere sul provvedimento in discussione, relativamente alla quale potranno pervenire eventuali osservazioni o rilievi.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara, pur non essendo stata presentata una proposta di parere da parte della relatrice, di essere già in grado di preannunciare la presentazione di una proposta alternativa di parere, avendo la sicurezza che la proposta della relatrice sarà comunque favorevole, per quanto si tratti di uno schema di decreto legislativo inaccettabile nella sua struttura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Luca D'ALESSANDRO (Misto-ALAMAIE) chiede che sia posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la proposta di legge C. 1994-B recante « Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi », approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. Fa presente che le uniche modifiche apportate al testo approvato dalla Camera si limitano a degli aggiornamenti temporali di natura economico-finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del collega D'Alessandro, assicura che la proposta di legge da lui richiamata sarà inserita nel calendario della Commissione compatibilmente con gli impegni determinati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito, fa presente che la Commissione, nel corso della prossima settimana, avvierà l'esame della proposta di legge C. 2168-B, trasmessa dal Senato, che reca l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno prossimo.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° giugno 2017. – Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è in corso di assegnazione alla II Commissione uno schema di decreto ministeriale concernente: « Modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ». A tale riguardo, fa presente che il predetto regolamento sarebbe superato dalla definitiva approvazione del provvedimento in titolo. Avverte, quindi, che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative (*vedi allegato 1*) presentate al provvedimento in discussione.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario. In proposito, pur rilevando qualche profilo di criticità in merito al regime transitorio delineato dal provvedimento in discussione, sottolinea la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dello stesso, in considerazione della situazione di speciale difficoltà in cui versano i consigli degli ordini circondariali forensi.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Assunta TARTAGLIONE (PD) ritira le proposte emendative a sua firma 3.1, 17.3 e 17.4.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 3.3 volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3 del provvedimento, che integra la previsione di cui al comma precedente, secondo la quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi « fermo restando quanto previsto dal comma 4 », dove è stabilito che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto di tale divieto. Al riguardo, evidenzia che tale emendamento, così come i successivi emendamenti 3.2 e 3.4 a sua prima firma, è diretto ad assicurare un maggior ricambio generazionale dei

componenti dei consigli degli ordini forensi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.3, 3.2 e 3.4.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 4.1 che si propone di consentire all'elettore di esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, in luogo del limite dei due terzi.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.1.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 15.1 che si propone di prevedere che, in caso di parità di voti, risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, a pari anzianità di iscrizione, il minore di età, anziché come stabilito nel testo del provvedimento in discussione, il maggiore d'età. Chiede, quindi, chiarimenti alla relatrice circa la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, della proposta di legge in titolo.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, ritiene che l'emendamento in discussione contenga non altro che una norma « manifesto », non assicurando il reale ricambio generazionale dei componenti dei consigli degli ordini forensi. Tale ricambio, a suo avviso, dovrebbe essere, invece, garantito attraverso la previsione di un sistema elettorale diverso rispetto a quello attuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 15.1, 16.1 e 17.1.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.2, che esclude l'elettorato passivo degli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, abbiano già rivestito la carica di componente dei consigli degli ordini

circondariali forensi per un periodo di otto anni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 17.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 17.01 e 17.02, avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che testo del provvedimento in titolo sarà trasmesso alle Commissioni I e V per il parere di competenza. Rammenta, inoltre, che, relativamente alla proposta di legge in titolo, è stato avviato l'iter per l'autorizzazione al trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi ieri ha inserito il provvedimento in esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 giugno prossimo. Informa, pertanto, che i lavori della Commissione dovranno essere programmati al fine di rispettare la programmazione dell'assemblea. Avverte, quindi, e che oggi, quindi, si procederà all'adozione del testo base e che sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, il cui esame dovrà necessariamente iniziare già dalla prossima settimana. Per quanto attiene alla individuazione del testo base, fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato, su proposta del relatore, un nuovo testo del

disegno di legge del Governo, volto a trasformare in disposizioni direttamente precettive i principi e criteri direttivi di delega ivi previsti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto, sottolineando come questo sia volto a trasformare i principi di delega in disposizioni direttamente precettive, al fine di escludere qualsiasi discrezionalità nella formulazione di norme penali da parte di un organo diverso dal Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, propone di adottare come testo base per il

proseguo dei lavori il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 proposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato dalla Commissione per le ore 16 di martedì 6 giugno prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.**EMENDAMENTI**

ART. 3.

Sopprimere il comma 4.

- 3. 3.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini del rispetto del divieto di cui al comma precedente non si tiene conto dei mandati la cui durata è stata inferiore a più della metà rispetto la durata prevista.

- 3. 2.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 non si tiene conto dei mandati di dura inferiore ad un anno.

- 3. 4.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Aggiungere il seguente comma:

5. Fermo restando quando previsto dai commi precedenti, alle prime elezioni dei consigli degli ordini circondariali forensi successive all'emanazione della presente legge non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto ininterrottamente tale incarico negli otto anni precedenti alla data di presentazione delle candidature.

- 3. 1.** Tartaglione, Manfredi, Sgambato.

ART. 4.

Al comma 1, le parole: non superiore ai due terzi sono sostituite dalle seguenti: non superiore alla metà.

- 4. 1.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 15.

Al comma 6, le parole: il maggiore di età sono sostituite dalle seguenti: il minore di età.

- 15. 1.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 16.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: il maggiore di età sono sostituite dalle seguenti: il minore di età.

- 16. 1.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 17.

Al comma 1, le parole: procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: rimangono in carica fino al 31 dicembre 2017. Gli stessi hanno l'obbligo di procedere a deliberare le elezioni entro il 30 maggio 2018, che dovranno comunque svolgersi entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

Le parole, al comma 3, «dei commi 1 e» sono sostituite dalle parole: «del comma» e le parole: «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge» sono sostituite dalle parole: «ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 3 della presente legge».

17. 3. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.

Al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: i Commissari Straordinari per le attività propedeutiche alla costituzione dell'Albo degli Avvocati presso i Tribunali istituiti a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea degli iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il relativo Consiglio dell'Ordine dovranno comunque svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

17. 4. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo non inferiore a dieci anni. Il divieto di cui al presente comma cessa di avere efficacia quando sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

17. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo di otto anni.

17. 2. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».

17. 01. Bosco, Marotta.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti, restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».

17. 02. Leva, Roberta Agostini.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo.**NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 4220
ADOTTATO COME TESTO BASE****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI
CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE****ART. 1.**

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo VIII del libro II è aggiunto il seguente:

« TITOLO VIII-BIS**DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE**

ART. 518-bis. – *(Furto di beni culturali).* – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 518-ter. – *(Appropriazione indebita di beni culturali).* – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è

punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

ART. 518-quater. – *(Ricettazione di beni culturali).* – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 518-quinquies. – *(Riciclaggio di beni culturali).* – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.

ART. 518-sexies. – *(Illecita detenzione di beni culturali).* – Fuori dei casi di ricet-

tazione, chiunque detiene un bene culturale conoscendone la provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

ART. 518-septies. – (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). – È punito con la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 518-octies. – (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore.

La pena prevista ai commi primo e secondo si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

ART. 518-novies. – (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dai casi di cui al primo comma, deturpa, imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 518-decies. – (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 518-undecies. – (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 518-duodecies. – (*Contraffazione di opere d'arte*). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ART. 518-terdecies. — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 518-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della espo-

sizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

ART. 518-quaterdecies. — (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

ART. 518-quinquiesdecies. — (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di una attività professionale o commerciale la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale o commerciale si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

ART. 518-sexiesdecies. — (*Ravvedimento operoso*). — Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

ART. 518-septiesdecies. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

ART. 518-*octiesdecies*. — (*Fatto commesso all'estero*). — Le disposizioni di questo titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. ».

b) dopo l'articolo 707 è aggiunto il seguente:

« ART. 707-*bis*. — (*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli*). — È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se perimetrare con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge ».

ART. 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, dopo le

parole « ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » sono aggiunte le seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, ».

ART. 3.

(*Modifiche alla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche*).

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 25-*terdecies*. — (*Delitti contro il patrimonio culturale*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*septies* e 518-*decies* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter* e 518-*octies* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*novies* e 518-*duodecies* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*sexies* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

ART. 25-*quaterdecies*. — (*Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*quinquies*, 518-*undecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. ».

ART. 4.

(Modifiche in materia di operazioni sotto copertura).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali nell'attività di contrasto al delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di

prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a)* ».

ART. 5.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 635, secondo comma, n. 1); 639, secondo comma, secondo periodo; 733; 734 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge europea viene assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame generale in sede referente, mentre le altre esaminano, in sede consultiva, le parti di propria competenza, trasmettendo infine alla XIV Commissione una relazione su tali parti, accompagnata dagli emendamenti eventualmente approvati.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge europea per il 2017 è stato presentato dal Governo in attuazione delle disposizioni di cui alla legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012). Rammenta, quindi, che quest'ultima prevede la legge europea e la legge di delegazione europea come strumenti giuridici annuali attraverso i quali adeguare periodicamente l'ordina-

mento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, con la legge europea vengono periodicamente adottate le disposizioni normative occorrenti per prevenire l'apertura o consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso.

Ciò premesso in via generale, richiama l'attenzione, per quanto concerne le parti di competenza della Commissione Difesa, sull'articolo 13 del disegno di legge, che disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'UE.

Rileva poi che – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge – la disposizione in esame è funzionale alla realizzazione di due obiettivi. Il primo è rappresentato dall'esigenza di dare attuazione a talune decisioni del Consiglio dell'Unione europea adottate a norma del paragrafo 3 del titolo V del Trattato sull'Unione europea, in base al quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della Politica di sicurezza e difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Il secondo obiettivo è rappresentato dalla necessità di prevedere una disciplina permanente del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa alle missioni, in linea con lo spirito della recente legge «quadro» sulle missioni internazionali (n. 145 del 2016), che ha previsto una normativa di carattere generale sulle missioni internazionali, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. In particolare, il comma 1 dell'articolo 13 del

provvedimento in esame prevede che l'indennità di missione corrisposta al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna venga calcolata in conformità alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della citata legge «quadro».

Ricorda brevemente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, della legge n. 145 del 2016, l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. A sua volta, il comma 3 dell'articolo 5 della legge «quadro» prevede che in relazione a taluni teatri operativi di particolare disagio ambientale, l'indennità sulla diaria giornaliera venga calcolata con riferimento ad una località diversa da quella di destinazione, tuttavia situata nel medesimo continente. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge «quadro», durante i periodi di riposo o di recupero fruiti in costanza di missione, ma al di fuori del teatro operativo, al personale interessato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Infine, il comma 6 dell'articolo 5 della legge «quadro» prevede la non applicazione del primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 223 del 2006 così da sottrarre alla riduzione del 20 per cento il trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione impegnato in missione nel Servizio europeo per l'azione esterna.

Si sofferma, da ultimo, sul comma 2 dell'articolo 13 del disegno di legge in esame, che subordina la corresponsione del trattamento di missione previsto dal precedente comma 1 all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione a iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna: tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge 145 del 2016, è disposta con

deliberazione del Consiglio dei ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo.

Conclusivamente, nell'esprimere una valutazione positiva in merito alle parti del disegno di legge europea di competenza della Commissione, esprime l'avviso che, da un punto di vista meramente formale, si potrebbe formulare la disposizione di cui all'articolo 13 in termini di novella alla legge n. 145 del 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016.

Doc. LXVII, n. 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Galperti, ha svolto la relazione introduttiva, soffermandosi sulla parte del documento riguardante gli aspetti che investono le competenze della Commissione difesa.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10738 Vignali: Sulla tutela del diritto d'autore relativa agli spartiti musicali	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	27
5-11003 Duranti: Sulle modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.	
5-11011 Piras: Sulle modalità attuative dell'alternanza scuola-lavoro	25
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	29
5-11131 Manzi: Sul mantenimento dell'autonomia negli istituti scolastici nelle zone colpite dal terremoto del 2016	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	32
5-11138 Carocci: Sulla precedenza nell'assegnazione di sede ai vincitori di concorso portatori di handicap per l'accesso alle scuole di specializzazione	25
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	33
SEDE REFERENTE:	
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti presentati dalla relatrice)</i>	35
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° giugno 2017. – Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.15.

5-10738 Vignali: Sulla tutela del diritto d'autore relativa agli spartiti musicali.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ritiene, infatti, che le violazioni in materia di riproduzione di spartiti musicali sono palesi e che il danno che ne deriva non colpisce solo gli editori, ma tutto il settore. Sollecita quindi il MIUR a intensificare le attività di contrasto alla pirateria, soprattutto nei conservatori e nei licei musicali, e invita il MIBACT ad avviare opportune campagne di sensibilizzazione volte a tutelare l'economia della cultura che il Governo ha sempre dichiarato di voler sostenere.

5-11003 Duranti: Sulle modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.

5-11011 Piras: Sulle modalità attuative dell'alternanza scuola-lavoro.

Bruno MOLEA (CI), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Michele PIRAS (MDP), replicando per la sua interrogazione e come cofirmatario dell'interrogazione Duranti, si dichiara soddisfatto della risposta che offre precisazioni puntuali e dettagliate. È dell'avviso che la vigilanza del Governo sullo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro debba mantenersi cogente affinché gli studenti non diventino le vittime di imprese e aziende che sfruttano i ragazzi, anziché coinvolgerli in un percorso formativo, secondo lo spirito della legge 107 del 2015.

5-11131 Manzi: Sul mantenimento dell'autonomia negli istituti scolastici nelle zone colpite dal terremoto del 2016.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, non tanto per i contenuti della risposta, quanto per il fatto che questa fa esplicito rinvio al decreto-legge n. 50 del 2017, nonostante gli emendamenti presentati in materia di autonomia degli istituti scolastici siano stati respinti. Ricordato a tale proposito l'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione cultura, in data 8 marzo 2017, al disegno di legge C4286, raccomanda il mantenimento delle attuali autonomie per il prossimo anno scolastico, in deroga alla normativa vigente, perché esse garantiscono un presidio importante in zone già duramente provate.

5-11138 Carocci: Sulla precedenza nell'assegnazione di sede ai vincitori di concorso portatori di handicap per l'accesso alle scuole di specializzazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta, ritenendo la risposta estremamente ed esclusivamente burocratica. Si rammarica, in particolare, del fatto che non si tenga conto che la questione è circoscritta ad un numero assai circoscritto di persone per alle quali, se non si ritengono applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 104 del 1992, andrebbero certamente garantite pari opportunità.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato 3 emendamenti (*vedi allegato 5*) volti a tener conto della lettera interlocutoria pervenuta dalla Commissione bilancio, che sono in distribuzione.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, illustra il contenuto degli emendamenti, sottolineando che la loro approvazione non potrà che favorire la conclusione del lungo *iter* del provvedimento cui è stato dedicato un

intenso anno di lavoro, specialmente in sede di comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per lunedì 5 giugno alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Giovedì 1° giugno 2017.

La seduta comincia alle 14.40.

**Sulla missione svolta in Campania
il 25 e 26 maggio 2017.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana una dele-

gazione della Commissione, composta dai deputati Umberto D'Ottavio (PD), Giulia Narduolo (PD), Camilla Sgambato (PD), Giancarlo Giordano (SI-SEL), Marisa Nicchi (Articolo 1 – MDP), Giorgio Lainati (SC-ALA CLP-MAIE) e Luigi Gallo (M5S), ha svolto una missione in Campania. Viene depositata oggi una bozza di relazione. Se non vi sono obiezioni, la relativa presa d'atto s'intende rinviata alla settimana prossima.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

**5-10738 Vignali: Sulla tutela del diritto d'autore
relativa agli spartiti musicali****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Vignali, richiede notizie in merito alla tutela del diritto d'autore relativo agli spartiti musicali.

A tale proposito, sentita al riguardo la competente Direzione generale Spettacolo, preme evidenziare che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) sono tutelate « le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione ».

Lo spartito musicale – che si sostanzia nella trascrizione dell'opera musicale in forma grafica – è anch'esso tutelato ai sensi della legge n. 633/194. Infatti, gli utilizzatori dell'opera protetta dovranno acquisire in via preventiva l'autorizzazione del titolare dei diritti secondo le forme d'uso previste dalla normativa in questione.

Nel contempo, la Direttiva 2001/29/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 68/2003, ha introdotto nell'ambito della sezione della legge n. 633/1941 dedicata alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore due disposizioni che fanno riferimento agli spartiti e alle partiture musicali: la prima, contenuta all'articolo 68, comma 3, della legge sul diritto d'autore, sancisce il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali: pertanto è vietata la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per fini personali nei limiti del 15 per cento di ciascun volume o fascicolo, riproduzione invece consentita per altre tipologie di opere presenti, per esempio, nelle biblioteche pubbliche.

La seconda, contenuta all'articolo 69, comma 1, della legge sul diritto d'autore, esclude gli spartiti e le partiture musicali – ancora protette dal diritto d'autore – dal prestito gratuito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, anche se per fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.

È ammesso, invece, il prestito delle sole edizioni cadute in pubblico dominio, mentre la musica a stampa oggetto di tutela può essere consultata in loco.

Ciò posto, non si può non tener presente la circostanza che la Direttiva 29/2001/CE si proponeva come finalità, non secondaria, quella di promuovere la cultura e l'apprendimento, proteggendo le opere, ma autorizzando, al tempo stesso, alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento. Il tutto garantendo un giusto equilibrio fra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari, nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Il Ministero dell'interno, dal canto suo e segnatamente per la parte dell'atto parlamentare connessa al contrasto alla pirateria e alla repressione dei reati, ha riferito che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rapporti di collaborazione con la Federazione Antipirateria Audio Visiva (FAPAV), la Motion Picture Association Americana (MPA), la S.I.A.E. e il C.N.A.C. (Consiglio Nazionale Anticontraffazione) che consentono di avere un quadro aggiornato del fenomeno ed intervenire tempestivamente sulle nuove forme di aggressione, reprimendole efficacemente, secondo la legislazione vigente.

Nell'ambito di tale intesa, il predetto Dipartimento svolge attività di verifica delle segnalazioni pervenute e, in caso di violazione della normativa sul diritto d'autore, provvede ad interessare la competente Autorità Giudiziaria.

Oltre che sul fronte della repressione, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è impegnato in un'intensa attività di prevenzione, consistente nella sensibilizza-

zione dell'utenza sulla gravità delle condotte integranti la violazione della normativa a tutela della proprietà intellettuale.

Le Amministrazioni interessate, On.le Vignali, continueranno a seguire la tematica con la massima attenzione al fine di contrastare ogni forma di riproduzione illecita, anche *on line*, delle edizioni musicali e assicurare adeguata tutela ai diritti di utilizzazione economica spettante agli autori.

ALLEGATO 2

5-11003 Duranti: Sulle modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.**5-11011 Piras: Sulle modalità attuative dell'alternanza scuola-lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle interrogazioni in oggetto, relative alla cosiddetta alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori con la legge n. 107 del 2015, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che la legge n. 107 del 2015 dispone l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei, con l'obiettivo di favorire l'orientamento delle studentesse e degli studenti ed incrementarne l'occupabilità.

La citata previsione normativa risponde alle indicazioni della Commissione europea per la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro, facenti parte della strategia « Europa 2020 » per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermate nella « New skills agenda for Europe » del 2016.

La legge n. 107 ha previsto l'entrata in vigore dell'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro a partire dalle terze classi dall'anno scolastico 2015/2016, nel quale sono stati circa 652.000 gli studenti avviati ai percorsi di alternanza, 5.911 le sedi scolastiche interessate che hanno attivato un totale di 29.437 percorsi nelle sole classi terze, per un numero di 151.200 strutture ospitanti coinvolte.

Durante l'anno scolastico in corso gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro sono cresciuti a più di un

milione, con un numero di percorsi attivati raddoppiato rispetto all'anno precedente.

Nel prossimo anno scolastico, 2017/2018, quando l'alternanza entrerà a pieno regime coinvolgendo le classi terze, quarte e quinte, saranno circa 1,5 milioni gli studenti coinvolti in esperienze di transizione tra scuola e lavoro.

Per fronteggiare l'impatto della nuova legge e facilitare il compito delle scuole nel realizzare percorsi di alternanza rispondenti a standard di qualità, il MIUR ha adottato una serie di azioni di supporto, tra le quali si segnalano:

la pubblicazione di una Guida operativa nell'ottobre 2015, riepilogativa delle prassi fino ad allora adottate e di coordinamento tra la vecchia e la nuova normativa di riferimento, a supporto dell'attività delle scuole;

l'attivazione di un sito web dedicato all'alternanza scuola-lavoro, nel quale, tra l'altro, sono evidenziate le buone prassi adottate dalle scuole in vari settori del mondo produttivo;

la firma di una serie di Protocolli d'intesa (ad oggi sono 56 a livello nazionale e circa 50 a livello regionale) con associazioni di categoria, imprese di rilevanza nazionale, enti di tipo associativo pubblici e privati e istituzioni, che hanno favorito la collaborazione tra le scuole e il mondo del lavoro, permettendo il dialogo delle stesse con il territorio.

Il Ministero ha partecipato e tuttora partecipa ad una serie innumerevole di iniziative di promozione e formazione nelle quali è chiamato ad illustrare a dirigenti scolastici, docenti e personale A.T.A., le caratteristiche dell'alternanza ed il processo da mettere in atto per la realizzazione di percorsi qualitativamente idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

È stato, inoltre, attivato il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, tenuto dalle Camere di commercio, dal quale i dirigenti scolastici possono individuare i soggetti che manifestino la disponibilità ad accogliere studenti in alternanza, permettendone il controllo dell'adeguatezza organizzativa, strutturale e dimensionale.

È inoltre imminente la pubblicazione della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro, che detterà una serie di principi di riferimento da osservare per salvaguardare la sicurezza delle studentesse e degli studenti e la qualità dei percorsi.

Per favorire la *governance* del sistema, dall'anno scolastico 2015/2016 è stato predisposto un sistema di monitoraggio quantitativo dei percorsi di alternanza e nel corrente anno è stato avviato un monitoraggio qualitativo dei suddetti percorsi, con l'obiettivo di intercettare le migliori prassi ma anche le criticità che si sono manifestate fino ad oggi, rendendo scalabili e replicabili le prime e operando una serie di misure di aggiustamento per le seconde, al fine di guidare costantemente le scuole verso pratiche virtuose a garanzia delle studentesse e degli studenti che hanno l'opportunità, attraverso i percorsi di alternanza frequentati, di arricchire il proprio bagaglio di competenze.

Per quanto concerne le specifiche situazioni rappresentate nell'atto a prima firma dell'On. Duranti, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha comunicato a questo Ministero di aver conferito – non appena appreso dagli organi di stampa del monitoraggio effettuato dal sindacato studentesco UDS dal quale emergevano ta-

lune criticità – un incarico ispettivo finalizzato a condurre opportuni accertamenti in merito ed accertare eventuali responsabilità. All'esito di tali verifiche è risultato che:

il dirigente scolastico dell'Istituto « Pacinotti » di Taranto ha precisato, con propria nota del 27 aprile 2017, che non si è trattato di attività di stage, ma di una visita guidata, in occasione di una giornata scolastica, dalle ore 9.00 alle 13.00, durante la quale gli studenti, in gruppi di 50, hanno potuto incontrare il commissario straordinario ed alcuni dirigenti dell'ILVA;

l'attività svolta dagli studenti dell'Istituto « Lisippo – Calò » di Taranto sulle barche della Lega navale di Taranto rientra negli accordi presi dalla scuola con il citato ente, ed ha rappresentato soltanto una « parentesi » nell'ambito dell'orario complessivo dello stage;

da un'indagine condotta fra i tre istituti alberghieri di Bari (nell'interrogazione non è, infatti, precisato il nome della scuola) è risultato che l'episodio di studenti costretti a spillare birra per dodici ore a capodanno sarebbe accaduto nell'anno scolastico 2014/2015, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 107, per iniziativa di una ditta privata per un evento da tenersi in quei giorni presso la Fiera del Levante. Tale attività è stata effettuata dai soci di una cooperativa costituita tra studenti ed ex studenti della scuola, non riconducibile all'alternanza scuola-lavoro non essendo stata stipulata alcuna convenzione al riguardo;

anche il caso del volantaggio della studentessa Nadia si è verificato nel medesimo anno scolastico e con la stessa cooperativa di cui sopra. Sia la dirigente scolastica dell'IPPSAR « Perotti » che la D.S.G.A. dell'Istituto « Majorana » di Bari hanno riferito che nel corrente anno scolastico i rispettivi istituti non sono stati coinvolti in simili iniziative.

L'U.S.R. ha riferito, inoltre, di aver ascoltato in data 10 maggio 2017 i rap-

presentanti dell'UDS di Bari, promotori del citato dossier sull'alternanza, i quali hanno manifestato le loro riserve in materia, pur rilevando che alcuni episodi sono stati riportati in modo enfatico dagli organi di stampa che, peraltro, non disponevano ancora del dossier completo ma solo delle prime risultanze.

L'azione del MIUR è, in ogni caso, indirizzata a vigilare affinché le attività di alternanza scuola-lavoro siano condotte con le modalità e per le finalità previste dal nostro ordinamento.

Con riguardo alle ulteriori misure che si intendono adottare per limitare e minimizzare il rischio che episodi non adeguati si possano ripresentare per effetto della mancata comprensione degli elementi di qualità che imprescindibilmente devono possedere i percorsi di alternanza, ovvero per la carenza di controllo nella fase di esecuzione degli stessi da parte delle scuole, oltre alle azioni di monitoraggio già indicate si realizzerà una continua attività di supporto e di accompa-

gnamento alle scuole nonché di assistenza e consulenza in tutte le fasi di realizzazione dei percorsi, nell'ottica del continuo miglioramento dei processi e della qualità dell'erogazione del servizio istruzione cui risponde l'intero sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche.

Il Ministero, in data 28 marzo 2017, ha, altresì, fornito agli Uffici scolastici regionali e alle Istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado una serie di chiarimenti interpretativi che rispondono ai più frequenti quesiti che, con la piena operatività dell'alternanza, sono stati formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti ospitanti, dissipando i dubbi più ricorrenti degli operatori coinvolti.

Concludendo, con le misure suddette si conta di favorire la diffusione di buone prassi e di processi virtuosi che, una volta assimilati da tutto il personale scolastico, possono garantire esperienze di alternanza di qualità, ad esclusivo vantaggio delle studentesse e degli studenti.

ALLEGATO 3

5-11131 Manzi: Sul mantenimento dell'autonomia negli istituti scolastici nelle zone colpite dal terremoto del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li interroganti, in riferimento alle misure urgenti previste in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma, sollecitano l'assunzione di iniziative volte a garantire il mantenimento delle autonomie scolastiche nelle zone interessate, anche in caso di decremento degli alunni ed in deroga alla normativa vigente. Ciò in quanto alcuni genitori starebbero procedendo all'iscrizione dei propri figli per il prossimo anno scolastico in scuole ubicate in diversa area geografica, stante la persistente situazione di incertezza relativa alle opere di ricostruzione.

In primo luogo, si intende rassicurare sul fatto che la problematica rappresentata è all'attenzione del MIUR, che con nota n. 21315 del 15 maggio scorso ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale e le istruzioni operative in materia di organici del personale docente.

Con la citata nota, inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali, si è precisato che

« sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate ».

Pertanto si è già chiarita, anche per il prossimo anno scolastico, la possibilità di non modificare gli organici delle autonomie scolastiche che operano nelle zone colpite dal recente terremoto; ciò sarà possibile a fronte della riconferma della normativa straordinaria approvata recentemente per queste zone. Come è noto, la questione è all'attenzione del Parlamento nell'ambito dell'esame della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il mantenimento delle classi attivate e l'attivazione di ulteriori classi laddove sono stati accolti gli studenti provenienti dalle zone colpite dal sisma garantirebbe, quindi, il mantenimento delle attuali autonomie.

ALLEGATO 4

5-11138 Carocci: Sulla precedenza nell'assegnazione di sede ai vincitori di concorso portatori di *handicap* per l'accesso alle scuole di specializzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministero non ritenga necessario considerare di inserire nel bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2017/2018 quanto già previsto dalla legge n. 104 del 1992, in particolare introducendo la precedenza nell'assegnazione di sede delle persone disabili.

Al riguardo, è opportuno anzitutto ricordare che l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 prevede che « la persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ».

Tale norma disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione medica.

Difatti, l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 concerne esclusivamente il diritto di una persona disabile « assunta presso gli enti pubblici » come vincitrice di concorso o ad altro titolo, e quindi titolare di un rapporto di impiego con l'Ente pubblico di appartenenza, di scegliere in via prioritaria la propria sede fisica di servizio tra quelle disponibili.

Il concorso in argomento mira, invece, a consentire l'ammissione dei medici ad un corso di studio universitario post-laurea presso una delle Scuole di specializzazione di area sanitaria istituite e attivate presso le varie Amministrazioni universi-

tarie (cosiddette « sedi » universitarie), previo superamento di una selezione pubblica per titoli ed esami.

Coloro i quali superano il concorso nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione universitaria, in primo luogo, non sono affatto « assunti » presso le Università, ma sono iscritti ad un corso di studi universitario post-laurea al fine di conseguire un titolo di studio universitario quale il Diploma di specializzazione.

Nel caso del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione si fa, quindi, riferimento ad una procedura di selezione, coordinata dal MIUR, finalizzata alla scelta e successiva iscrizione di soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo ad un Corso di studio universitario post-laurea ad accesso « contingentato » presso le singole Università che, come noto, sono esse stesse Enti pubblici e privati, distinti dal Ministero stesso.

Inoltre, va rilevato che l'assegnazione alle diverse Università (ovverosia « sedi » universitarie) da parte del Ministero dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria avviene in base al merito soltanto tra le Università che siano esse stesse state preventivamente scelte e indicate dal candidato al momento della domanda di iscrizione al concorso.

Nel concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, infatti, all'esito della prova concorsuale è formata una graduatoria nazionale per ogni singola tipologia di scuola,

all'interno della quale vengono collocati i candidati, sulla base del punteggio ottenuto (e quindi del merito), in relazione alle scelte preventivamente indicate dagli stessi in sede di domanda di iscrizione al concorso. Gli stessi candidati sono, pertanto, chiamati a scegliere prima dello svolgimento delle prove concorsuali le Università, ovvero le « sedi » universitarie presso le quali sono disponibili a svolgere il proprio percorso formativo in caso di superamento del concorso.

Diversamente dai concorsi pubblici, cui fa riferimento la legge n. 104 del 1992, quindi, nel caso in questione non vi è un'Amministrazione che bandisce un concorso che destina i vincitori presso una o

un'altra sede della propria struttura organizzativa sulla base delle disponibilità in pianta organica, ma vi è, invece, un candidato che sceglie liberamente e preventivamente, in sede di iscrizione al concorso nazionale di ammissione a un Corso di studi universitario, la propria potenziale « Amministrazione universitaria » di destinazione.

Per quanto sopra esposto, concludendo, si ribadisce che l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella in argomento, alla quale, dunque la medesima disposizione non può risultare in alcun modo applicabile.

ALLEGATO 5

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani**

EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: che può avere natura sia pubblica sia privata.

1.4. La Relatrice.

Al comma 3, dopo le parole presente legge aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e tenendo conto delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione del-

l'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 18 giugno 2016 n. 106,

1.5. La Relatrice.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 3, 4 e 6.

2.6. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11476 Pastorelli: Sulle iniziative da assumere per superare le criticità infrastrutturali di Venezia in presenza del fenomeno dell'acqua alta	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	41
5-11477 Tino Iannuzzi: Sulle iniziative per il potenziamento del raccordo stradale Salerno-Avellino, nel tratto Mercato San Severino-Salerno	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	42
5-11478 Daga: Sulla ripartizione del Fondo investimenti previsto dall'ultima legge di bilancio .	37
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	43
5-11479 Matarrese: Sulle iniziative per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta	37
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	44

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11476 Pastorelli: Sulle iniziative da assumere per superare le criticità infrastrutturali di Venezia in presenza del fenomeno dell'acqua alta.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) prende atto della risposta del sottosegretario, evidenziando come la questione sottoposta all'attenzione del Governo, pur riguardando ambiti di competenza del co-

mune di Venezia, afferisca a profili di sicurezza. Per tale motivo chiede che il Governo assuma idonee iniziative presso l'ente locale competente affinché venga adeguatamente affrontata la problematica della criticità dei ponti a Venezia.

5-11477 Tino Iannuzzi: Sulle iniziative per il potenziamento del raccordo stradale Salerno-Avellino, nel tratto Mercato San Severino-Salerno.

Tino IANNUZZI (PD) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario per la precisa risposta. Ricorda come il Raccordo Salerno-Avellino, nel primo tratto Mercato San Severino-Salerno-Fratte, assolve ad una funzione di assoluta valenza nazionale, fungendo da collegamento fra le Autostrade A3 Salerno-Reggio Calabria ed A30 Caserta-Roma e costituendo una sorta di « lotto zero » e di « porta di accesso » alla A3. Sottolinea come, attraverso la incisiva e positiva collaborazione fra il Ministero delle infrastrutture e la regione Campania, sia stato molto importante aver acquisito tutte le risorse (237 milioni di euro) per realizzare il lotto Salerno-Mercato San Severino, dopo che in precedenza con il Governo Berlusconi era stato revocato e, quindi, perduto il relativo finanziamento. Occorre ora dar luogo all'appalto delle opere, che oggi nella risposta del Governo è stato indicato per il 2018. In tale direzione è fondamentale che la regione Campania opportunamente abbia approvato la localizzazione dell'opera per l'ulteriore impulso della procedura. Ora occorre fare presto, senza ulteriori ritardi e rinvii, è necessario che il Ministero e l'Anas, ognuno nell'esercizio pieno e tempestivo della propria competenza, si attivino con urgenza per insediare e concludere la conferenza dei servizi e per l'approvazione

finale da parte del CIPE della progettazione, così da poter finalmente addivenire alla realizzazione di un'infrastruttura strategica per il sistema di mobilità e dei collegamenti e per lo sviluppo delle attività economiche per l'intero Paese. Sollecita il sottosegretario a vigilare con massima attenzione sull'adempimento dei compiti di Anas e del Ministero. Continuerà a seguire con massimo impegno la vicenda, già da anni al centro della sua attività parlamentare ed istituzionale, e considerando la funzione prioritaria e decisiva del Raccordo Salerno-Mercato San Severino.

5-11478 Daga: Sulla ripartizione del Fondo investimenti previsto dall'ultima legge di bilancio.

Federica DAGA (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S) prende atto della risposta del sottosegretario, rilevando come l'atto di sindacato ispettivo fosse finalizzato a conoscere l'orientamento del Governo circa gli investimenti, considerata l'esigenza di una finalizzazione degli stessi verso acquedotti, depuratori e opere di dissesto idrogeologico. In tale prospettiva ritiene che investimenti di 2 miliardi di euro annui per un certo periodo di tempo rischino di rivelarsi esigui. Conclude sottolineando l'esigenza di una buona programmazione temporale.

5-11479 Matarrese: Sulle iniziative per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta.

Domenico MENORELLO (CI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Domenico MENORELLO (CI), dichiarandosi insoddisfatto, fa notare come gli interrogativi posti nell'atto di sindacato ispettivo – quali iniziative si intendano assumere per evitare che la realizzazione dell'opera gravi sulla fiscalità dei veneti e se si intenda assicurare un positivo riscontro alla richiesta di un contributo statale straordinario – non abbiano trovato una risposta nell'intervento del sottosegretario.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge C. 4505, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », presentata alla Camera il 19 maggio 2017. Ricorda che il disegno di legge europea 2017 è predisposto secondo quanto previsto dall'articolo

30 della legge n. 234 del 2012, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Nel disegno di legge europea sono quindi inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio a quei casi che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU *pilot*, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Rileva che il disegno di legge in esame si compone di 14 articoli, suddivisi in 7 capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Le disposizioni in esso contenute sono finalizzate a: chiudere 3 procedure di infrazione e 3 casi EU *pilot*; superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU *pilot*; garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala il Capo VI, composto dall'articolo 10, in materia di tutela delle acque, e dall'articolo 11, in materia di acque reflue urbane.

In particolare, l'articolo 10 interviene a modificare l'articolo 78-*sexies* del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Come indicato anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento legislativo in questione è volto a superare una delle diverse contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-*pilot* 7304/15/ENVI, attraverso il quale sono stati segnalati numerosi esempi di cattiva o incompleta applicazione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Nello specifico, l'intervento è volto ad assicurare la comparabilità, nell'ambito di

ciascun distretto idrografico (come previsto dall'articolo 3 della citata direttiva 2000/60/CE), dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche nelle acque e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. Segnala a tale proposito che il decreto legislativo n. 219 del 2010 – che integra il decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda le specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque – ha attribuito alle regioni, attraverso le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA), la facoltà di scelta delle migliori tecniche disponibili per il monitoraggio delle sostanze chimiche nelle acque. Come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa, in alcuni casi l'applicazione di diversi metodi di analisi sullo stesso corpo idrico comune a più regioni ha portato a risultati diversi e incoerenti tra le diverse regioni ricadenti nel medesimo distretto idrografico. Pertanto, per evitare ciò, la norma introdotta dall'articolo 10 del disegno di legge europea prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'uniformità nei metodi di analisi utilizzati e la comparabilità dei dati del monitoraggio. Per garantire il raggiungimento delle finalità indicate, viene altresì previsto che l'ISPRA provveda alla pubblicazione sul proprio sito *web*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale presso i quali le regioni e le province autonome dovranno far analizzare i dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie conformi ai requisiti stabiliti.

Segnala che le altre contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia nell'ambito del citato caso EU *pilot* 7304/15/ENVI riguardano, tra l'altro, oltre all'insufficiente coordinamento nell'attuazione della direttiva 2000/60/CE, importanti carenze del programma di monitoraggio dell'Italia sullo stato di qualità delle acque, la mancanza di un meccanismo che assicuri un uso efficiente dell'acqua in agricoltura, la mancanza di adeguate giu-

stificazioni per l'applicazione delle deroghe al rispetto degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva, l'assenza di misure vincolanti per gli agricoltori relative in particolare alla riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto ad azoto, fosforo, inquinanti organici e fitofarmaci.

Con l'articolo 11 del disegno di legge europea si modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quale fissa per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili limiti di emissione di fosforo e azoto totali differenziati sulla base della potenzialità dell'impianto misurato in numero di abitanti equivalenti. L'intervento è volto a superare la non corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, contestata all'Italia solo informalmente dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma in questione non incide.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della citata direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello standard « per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (a.e.) ». La relazione illustrativa del Governo sottolinea quindi che secondo la direttiva, per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, l'elemento discriminante per l'applicazione dei limiti di emissione previsti non è la potenzialità dell'impianto, bensì il carico inquinante generato dall'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti.

Pertanto, si è reso necessario modificare l'intestazione della citata tabella, sostituendo, ai fini dell'applicazione dei limiti di emissione di fosforo totale o azoto totale, l'attuale riferimento alla « potenzialità dell'impianto in a.e. » con la dicitura « carico generato dall'agglomerato in a.e. », con la conseguenza di estendere i controlli

sulla qualità degli scarichi alla totalità degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati superiori a 10.000 a.e., i cui scarichi recapitano in aree sensibili.

Secondo il Governo, si potrebbe avere « limitatamente ad alcune situazioni territoriali, ossia agglomerati con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile, un aumento del numero degli impianti di depurazione da sottoporre a monitoraggio » che « si tradurrebbe in un aumento del numero di campioni da prelevare e sottoporre ad analisi per verificare il rispetto dei valori limite ». Come chiarito nella relazione illustrativa, gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, trattandosi di attività che rientrano nella gestione degli impianti di depurazione, saranno coperti con i proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, a norma dell'articolo 154,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che detta tariffa sia determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio « chi inquina paga ».

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 1° giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-11476 Pastorelli: Sulle iniziative da assumere per superare le criticità infrastrutturali di Venezia in presenza del fenomeno dell'acqua alta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto, non si può che dar atto della sostanziale correttezza delle criticità evidenziate.

Tuttavia, l'organizzazione delle linee di trasporto pubblico rientra tra le competenze del Comune di Venezia, così come la gestione dei ponti, e pertanto non si è in grado di fornire, per quanto di competenza, alcun elemento utile alla risoluzione delle problematiche in argomento.

Come segnalato dal Provveditorato per le opere pubbliche del Veneto, appare peraltro poco percorribile – salvo maggiori approfondimenti in fase di avvio della gestione – l'utilizzo del sistema MOSE ovvero la chiusura delle paratoie mobili alle bocche di porto, tenuto conto del presumibile elevato numero di manovre in ragione del fatto che la predetta criticità si manifesta già a quota di marea +93/95 cm s.l.m.m..

ALLEGATO 2

5-11477 Tino Iannuzzi: Sulle iniziative per il potenziamento del raccordo stradale Salerno-Avellino, nel tratto Mercato San Severino-Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al Raccordo autostradale Salerno-Avellino, nello stipulando contratto di programma MIT – ANAS 2016 – 2020 risultano inseriti i seguenti interventi:

conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo, compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. – 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso. Importo euro 123.000.000 Fondi FSC – Appaltabilità 2018;

conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo, compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16 – 2° stralcio dallo svincolo di Baronissi a Mercato S. Severino Importo euro 114.000.000 Fondi FU – Appaltabilità 2018.

Circa lo stato di avanzamento delle procedure, l'ammodernamento del Rac-

cordo è inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche.

Il tratto da Mercato S. Severino a Fratte è inserito nella Trans – European Network – Transport – Core Network.

Recentemente, con Delibera n. 62 del 7 febbraio 2017, la regione Campania ha espresso il consenso ai fini della localizzazione prescrivendo che nel prosieguo della progettazione e realizzazione si ottemperi alle prescrizioni dei comuni interessati, allegate alla stessa delibera.

Ad oggi, quindi, in considerazione dell'avvenuta acquisizione dei pareri necessari, ANAS si sta attivando presso il MIT al fine di definire e avviare la fase finale della procedura che si concluderà con la presentazione di istanza di approvazione al CIPE, previa verifica ed eventuale aggiornamento del progetto, ancorché in fase preliminare, al dettato delle norme tecniche intercorse.

ALLEGATO 3

5-11478 Daga: Sulla ripartizione del Fondo investimenti previsto dall'ultima legge di bilancio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è previsto il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri (DICA) ha comunicato che, in attuazione di tali disposizioni, il 29 maggio scorso il MEF ha trasmesso uno schema di dPCM che dispone la ripartizione della rimanente parte del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese.

Dalla relazione illustrativa si evince che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dai successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti; inoltre, la tabella allegata al dPCM riporta l'utilizzo delle risorse del Fondo – al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il dPCM in corso di emanazione relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie – distinto per settori di intervento previsti dalla norma e, nell'ambito di ciascun settore, per Ministeri.

Lo stesso 29 maggio, tale schema di provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere di competenza; lo stesso schema è consultabile sul sito della Camera dei Deputati come Atto Governo 421 assegnato alla V Commissione Bilancio il 30 maggio scorso.

ALLEGATO 4

5-11479 Matarrese: Sulle iniziative per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta il soggetto concedente è individuato nella Regione Veneto e il concessionario nel privato Consorzio SIS, cui è demandata la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera.

Al fine di velocizzare la realizzazione dell'opera, con OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009 è stato nominato un Commissario delegato alla realizzazione dell'opera e a far data dal 31 dicembre 2016, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di proroga della gestione commissariale, la Regione Veneto è subentrata in via ordinaria nella gestione.

La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali svolge, invece, l'attività di controllo le cui modalità sono individuate nei decreti ministeriali n. 194 dell'11 giugno 2015 e n. 232 del 1° luglio 2015. In particolare, alla Direzione sono affidate le attività finalizzate al rilascio del nulla osta per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione della superstrada.

In tale ambito, in considerazione della rilevanza dell'intervento in termini di programmazione infrastrutturale e territoriale nonché finanziaria, si è ritenuto necessario aggiornare le procedure utilizzate per la corresponsione dei contributi pubblici e, pertanto, è stato reso operativo un Protocollo di intesa con cui sono stati regolati i rapporti tra la citata Direzione generale e l'allora Commissario delegato, al fine di garantire più efficaci controlli sull'intera iniziativa, con particolare riguardo all'avanzamento dei la-

vori, alle modalità di finanziamento e all'effettivo utilizzo della componente privata.

La citata Direzione, nell'ambito delle attività di monitoraggio propedeutiche all'erogazione dei contributi pubblici, aveva ricevuto dalla Regione Veneto sei richieste di erogazione per un importo di euro 120.913.937,32. Al fine di espletare la necessaria azione di verifica è stato interessato il competente Ufficio Ispettivo di Bologna, per il controllo *in situ* di quanto documentato dal concedente e per l'accertamento dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori. L'Ufficio Ispettivo ha trasmesso le relative relazioni di verifica validando l'intero importo richiesto dalla Regione Veneto; la predetta Direzione ha quindi emesso decreto di erogazione per l'importo richiesto.

Successivamente la Direzione ha ricevuto dalla Regione Veneto ulteriori richieste di erogazione di contributi pubblici. Anche per queste nuove richieste, è stato interessato l'Ufficio Ispettivo di Bologna, che ha trasmesso le proprie relazioni di verifica propedeutiche all'erogazione contributi pubblici per euro 88.143.249,67. L'importo non è stato ancora pagato principalmente a causa dell'insufficiente dotazione economica di cassa, dello stato d'incertezza operativa conseguente alla cessazione dello stato emergenziale con il relativo passaggio di competenze alla Regione Veneto e al mancato perfezionamento del *closing* finanziario posto alla base del rapporto concessorio.

Il 19 maggio scorso il concedente regione Veneto ha comunicato di aver avviato con il concessionario un'articolata trattativa per la rimodulazione del Piano Economico Finanziario dell'opera con adeguamento della convenzione, approvato dalla

Giunta regionale il 16 maggio 2017. La soluzione adottata modifica alcuni aspetti della convenzione originaria per eliminare l'indeterminatezza dell'esposizione finanziaria della regione, assicurando nel contempo la bancabilità del progetto.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	46
------------------	----

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-09059 Latronico: *Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della regione Basilicata, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.*

5-10413 De Lorenzis: *Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della zona salentina,*

provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.

5-09219 Spessotto: *Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.*

5-09481 Spessotto: *Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.*

5-09304 Ginefra: *Riorganizzazione dei servizi di Poste italiane e conseguenti ricadute sull'organizzazione del lavoro e questioni connesse.*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei <i>bonus</i> energetici ai clienti domestici disagiati (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00243</i>)	47
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	51

INTERROGAZIONI:

5-11081 Ginefra: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico.	
5-11153 Crivellari: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico	48
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	53
5-11161 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Alimentitaliani	49
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
5-11472 Ricciatti: Misure urgenti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese	49
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	56
5-11473 Galgano: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla situazione Nestlè-Perugina .	50
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	59
5-11474 Crippa: Questioni relative alla cosiddetta inchiesta « Piramidi »	50
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	60
5-11475 Benamati: Stato di attuazione delle misure connesse ai <i>Competence Center</i> e ai <i>Digital Innovation Hub</i>	50
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	62

RISOLUZIONI

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.35.

7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei *bonus* energetici ai clienti domestici disagiati.

(*Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00243*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'11 maggio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il deputato Crippa ha presentato i contenuti della risoluzione in discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, invita il sottosegretario Scalfarotto ad esprimere la valutazione del Governo sul testo della risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO sottolinea che il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto ad una prima revisione della disciplina del *bonus* elettrico a favore degli utenti in condizioni di disagio economico e/o fisico, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia della misura.

Accoglie quindi il primo impegno della parte dispositiva della risoluzione osservando che sono in attualmente in corso di valutazione ulteriori interventi per rendere il bonus elettrico più efficace e rispondente alle esigenze dei beneficiari potenziali: in particolare, si sta lavorando all'introduzione di procedure automatiche basate sull'interoperabilità delle banche dati esistenti e sulle possibili sinergie con gli strumenti di politica sociale (carta acquisti e misure per l'inclusione) che semplifichino le fasi di accesso alla misura e di rinnovo dei benefici. Sottolinea che, a questo fine sono stati avviati contatti con le altre amministrazioni interessate.

Non accoglie invece il secondo impegno. Rileva che la sostituzione dell'ISEE, quale requisito di accesso ai bonus con un altro indicatore su base reddituale, appare di difficile attuazione, considerato che l'ISEE costituisce il parametro principalmente utilizzato per le prestazioni sociali agevolate da cui è difficile prescindere anche ai fini di quanto rappresentato dal contenuto del primo impegno della risoluzione in merito alla possibilità di introdurre procedure automatiche di riconoscimento dei bonus energetici. Rammenta infine, con riferimento alla possibilità di aumentare la soglia di accesso ISEE in modo da ampliare la platea dei beneficiari, che occorre garantire la sostenibilità complessiva della misura, considerato che il

bonus sociale è coperto da una specifica componente tariffaria che grava su tutti gli altri consumatori.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per l'accogliimento del primo impegno e riformula la risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul testo riformulato della risoluzione in esame che affronta il tema di indubbia rilevanza del bonus elettrico a favore degli utenti in condizioni di disagio economico che è in linea con l'azione del Governo che è già intervenuto sulla materia.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00243 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.45.

5-11081 Ginefra: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico.

5-11153 Crivellari: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Osserva tuttavia che permangono dubbi interpretativi relativamente ai contenuti dell'articolo 15 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016 in conseguenza dei quali non può essere chiaramente applicato il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi all'interno delle aree protette e delle zone poste entro le 12 miglia dalla costa. Sollecita pertanto il Governo, senza mettere in discussione la buona fede della risposta del MiSE, a un chiarimento interpretativo dell'articolo 15 del decreto ministeriale che possa fugare qualsiasi dubbio in merito al divieto di costruire piattaforme nei casi previsti dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 208/2015.

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, nel condividere le osservazioni svolte dal collega Ginefra, segnala in particolare che nelle zone in prossimità del delta del Po, a causa del fenomeno della subsidenza, si rendono sempre più urgenti interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio nell'immediato futuro.

5-11161 Triepiedi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Alimentitaliani.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Segnala in particolare come il curatore fallimentare non abbia ancora presentato proposte concrete e che l'area della Lombardia in cui opera l'azienda in questione è in realtà una delle più produttive. Stigmatizza ancora una volta l'impossibilità per i parlamentari di partecipare ai tavoli ministeriali di crisi. Si tratta a suo avviso di un incomprensibile ostacolo burocratico dal momento che i deputati del territorio sono i primi ad essere

a conoscenza delle principali criticità e potrebbero offrire un contributo positivo alla soluzione dei problemi. Ringrazia quindi il sottosegretario Scalfarotto e sollecita il Governo a continuare a seguire attivamente la questione di Muggio per scongiurare ulteriori crisi nel territorio brianzolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11472 Ricciatti: Misure urgenti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Lara RICCIATTI (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, prende atto della risposta e si dichiara parzialmente soddisfatta.

5-11473 Galgano: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla situazione Nestlè-Perugia.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sottolinea l'importanza dell'apertura del tavolo di crisi al fine di tutelare al meglio le prospettive occupazionali dei lavoratori della Nestlè dello stabilimento di Perugia che non è nelle condizioni di subire ulteriori tagli di personale.

5-11474 Crippa: Questioni relative alla cosiddetta inchiesta « Piramidi ».

Davide CRIPPA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica evasiva in quanto non risponde al quesito posto nell'interrogazione a sua prima firma volto a conoscere di quali elementi disponga il ministro sui

fatti relativi all'inchiesta siciliana denominata « Piramidi » con particolare riferimento all'esponente del Governo che nel 2014 avrebbe incontrato Carmelo Paratore. Al contrario, ritiene che gli elementi informativi forniti circa la revoca del rapporto commerciale della società di smaltimento di rifiuti con ILVA Spa rafforzino le ipotesi sottese alla sua interrogazione.

5-11475 Benamati: Stato di attuazione delle misure connesse ai Competence Center e ai Digital Innovation Hub.

Gianluca BENAMATI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che dà conto dell'articolata struttura del *network* nazionale per il trasferimento tecnologico e l'alta formazione connesso alla realizzazione del Piano Industria 4.0. Sottolinea tuttavia che la sua interrogazione aveva la finalità di conoscere la tempistica di pubblicazione dei bandi relativi ai Competence center che prevedono una dotazione di 30 milioni di euro e che sono essenziali alla realizzazione del Piano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei *bonus* energetici ai clienti domestici disagiati.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate (cosiddetto « Bonus elettrico ») ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo, in particolare, una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate e attribuendo all'allora Ministero delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione;

in attuazione della direttiva europea 2003/54/CE, che già prevedeva l'adozione da parte degli Stati membri di misure a tutela e a favore di clienti vulnerabili, il *bonus* è stato esteso non solo ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche a quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

lo stesso *bonus* previsto per la componente elettrica è riconosciuto agli stessi soggetti per le utenze di gas e settore idrico;

con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 n. 29998 sono stati definiti i criteri di accesso e di erogazione dei *bonus*. In particolare, quanto al parametro di accesso al beneficio e all'individuazione della fascia di clienti finali in disagio

economico, il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare l'indicatore di situazione economica equivalente, Isee, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, quale strumento ampiamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali. Per gli utenti domestici con grave disagio fisico, invece, il riconoscimento è stato subordinato alla presenza, nel luogo di erogazione della prestazione elettrica, di un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita;

quanto alle modalità di accesso ai *bonus* è stato previsto, sia per i soggetti con disagio economico, che per quelli con grave malattia fisica, che il riconoscimento avvenga « su richiesta » dell'utente il quale dovrà presentare un'apposita domanda presso il comune di residenza o presso un altro ente designato dal comune (CAF, ad esempio), utilizzando gli appositi moduli e depositando la necessaria documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio (l'attestazione Isee per i casi di disagio economico ovvero, nei casi di persone affette da grave malattia, il certificato Asl che attesti la situazione di grave condizione di salute e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale);

il recente decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016 ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del *bonus*, elevando la soglia Isee da 7.500 euro (prevista dal precedente decreto ministeriale del 2007)

ad euro 8.107,5; ma ha, altresì, confermato le modalità di accesso al *bonus* che continuerà ad essere erogato su richiesta dell'utente, seppure agevolato nella presentazione, con l'introduzione della possibilità di inoltrare la richiesta in via telematica;

i criteri e le modalità di accesso stabilite a livello ministeriale, fanno sì che, allo stato attuale, i *bonus* siano attribuiti soltanto da una minoranza degli aventi diritto. I dati offerti dalle associazioni dei consumatori rappresentano una situazione sconcertante: secondo uno studio di 15 associazioni dei consumatori, realizzato nell'ambito del progetto « Bonus a sapersi », sarebbero circa due milioni le famiglie che potrebbero beneficiare degli sconti e che non lo hanno richiesto; su base annua, nel 2016, solo il 34 per cento degli aventi diritto al *bonus* elettrico lo ha di fatto richiesto (il 27 per cento per gli aventi diritto al *bonus* gas). Di questi, oltre un terzo non avrebbe rinnovato la domanda;

le ragioni della mancata erogazione del *bonus*, pur sussistendone i presupposti, vanno ricercati, secondo i dati emersi dallo studio, nella complessità dell'*iter* di accesso al beneficio;

in un tale contesto, sarebbe dunque auspicabile un intervento di riforma volto alla semplificazione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione, al fine di garantire l'attribuzione dei *bonus* alla totalità degli aventi diritto;

in tal senso, andrebbe rivista la procedura di riconoscimento del *bonus*,

preferendo, all'attuale sistema « a richiesta » dell'utente, l'erogazione automatica del *bonus* direttamente da parte del fornitore del servizio, proprio in considerazione delle condizioni di disagio e di sofferenza, come peraltro già previsto (a decorrere dal 2010) per i possessori della *Social Card* (per i quali l'erogazione del *bonus* avviene automaticamente in bolletta senza alcuna richiesta dell'utente);

tale finalità potrebbe essere concretamente attuata anche attraverso la revisione dei parametri di accesso al beneficio, con particolare riferimento alle condizioni di disagio economico, che potrebbero individuarsi su base reddituale (e non più in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente), agevolando in tal modo anche lo scambio delle informazioni necessarie all'erogazione dei *bonus* tra le autorità competenti (contrariamente a quanto accadrebbe per i dati necessari alla compilazione dell'Isee,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per prevedere che l'erogazione dei *bonus* energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o con grave malattia avvenga in modo automatico senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire le medesime condizioni di accesso al beneficio da parte della platea degli aventi diritto.

(8-00243) « Crippa, Sibilia, Vallasca, Alberti ».

ALLEGATO 2

**5-11081 Ginefra: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto
7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico.****5-11153 Crivellari: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto
7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti in parola, avendo gli stessi analogo argomento, rappresentando quanto segue.

Il decreto ministeriale 25 marzo 2015 recante « Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 » è stato modificato in seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 che ha dettato nuove norme in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed imposto al Mise di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, dalle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza.

Tale adempimento è stato garantito con due decreti ministeriali Mise del 30 ottobre 2015 con i quali sono state ridefinite le competenze, mantenendo in capo ad una Direzione Generale le attività inerenti la sicurezza e la gestione tecnica dei titoli minerari ed assegnando invece ad un'altra Direzione Generale le funzioni di rilascio delle licenze minerarie e di gestione dei relativi ricavi.

Lo schema del nuovo decreto ministeriale tiene conto pertanto, della citata suddivisione di funzioni nonché delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 all'articolo 38 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ed al Testo Unico dell'ambiente, in materia di attività *upstream*.

In conclusione, il nuovo disciplinare tipo è stato redatto per rispondere a due esigenze fondamentali:

la ridefinizione delle funzioni tra le Direzioni Generali del Mise, ovvero tra *licensing* (licenza) e *competent authority* (autorità competente);

l'attuazione dell'articolo 1 commi da 239 a 242 della legge di stabilità 2016.

Evidenzio che non sono contemplate, nell'ambito di titoli già conferiti, nuove attività di ricerca per l'individuazione di giacimenti diversi da quelli in coltivazione indicati, come si evince dall'articolo 15 del citato decreto ministeriale, laddove si specifica che le uniche fattispecie di attività contemplate, anche in caso di modifica di programmi di sviluppo, sono quelle « funzionali a garantire l'esercizio (degli impianti) nonché consentire il recupero delle riserve accertate ».

Nessuna nuova apertura, quindi, ma esclusivamente, la regolamentazione delle procedure da seguire in tutti quei casi in cui l'operatore, per sopraggiunte modifiche di comportamento del giacimento o dei piani, per l'esigenza di adeguare le tecnologie impiantistiche alle *best practices* eu-

ropee in continua evoluzione, per modificare o rimuovere parti d'impianti o intere piattaforme, debba necessariamente ottenere dall'Amministrazione le relative autorizzazioni, previa Valutazione d'Impatto Ambientale.

Va poi rilevato che il citato decreto del 7 dicembre 2016, quale atto regolamentare, e pertanto strumento normativo di rango inferiore, non può in alcun modo modificare il quadro normativo vigente previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 208 del 2015 che ricordo, stabilisce « il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento

tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale ».

Coerentemente con l'indirizzo espresso nel decreto ministeriale saranno a breve dettagliate le operazioni ed attività di cui si tratta nelle apposite procedure esecutive messe a punto dalle Direzioni competenti del Ministero dello sviluppo economico e in corso di emanazione.

Conseguentemente, attraverso le nuove descritte procedure, le sole attività finalizzate al completamento della produzione dei giacimenti già in coltivazione potranno essere autorizzate, previo istruttoria ministeriale, VIA ed esame da parte del neocostituito Comitato per la Sicurezza Offshore di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 145/2015 composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle Capitanerie di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare.

ALLEGATO 3

5-11161 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Alimenti-italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico per il Tramite dell'Unità per la Gestione delle Vertenze delle Imprese in Crisi segue le vicende del Gruppo Novelli dal 2012, quando il Gruppo era sull'orlo del fallimento.

Tale situazione è stata determinata da un mercato fortemente concorrenziale e anche da un grave indebitamento che aveva portato gli istituti di credito a bloccare le linee di affidamento.

Il 22 dicembre 2016, la società Alimentitaliani del Gruppo iGreco ha rilevato tutte le attività e passività, nonché tutte le società controllate del Gruppo Novelli ed ha presentato un piano industriale che offre concrete prospettive di valorizzazione e sviluppo di tutti gli asset aziendali – oltre al recupero di alcune attività dismesse – attraverso consistenti investimenti e interventi di recupero della produttività.

Dopo serrate trattative presso il Ministero dello sviluppo economico, il 13 aprile 2017, i rappresentanti della regione Lazio e della regione Umbria, le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, l'azienda e il Ministero dello sviluppo economico, hanno siglato una ipotesi di accordo che successivamente è stata approvata dai lavoratori di Alimentitaliani e Fattorie Novelli.

L'Accordo richiama il piano industriale che prevede investimenti negli allevamenti avicoli per 17 milioni e 200 mila euro e investimenti nella panificazione per 8 milioni e 230 mila euro nel sito di Amelia, e 5 milioni nel sito di Cisterna di Latina.

Per quanto riguarda la società Nuova Panem di Muggio (MI), come anche richiamato nell'Accordo suddetto, sono attualmente in corso trattative tra il Curatore

Fallimentare di Panem Italia e la Società Alimentitaliani per rilevare l'immobile necessario alla prosecuzione delle attività.

Sul fronte occupazionale, l'Accordo conferma l'impegno ad agire per la massima salvaguardia dell'occupazione pur riconoscendo la necessità di operare un efficientamento delle produzioni attraverso una riorganizzazione del lavoro stesso.

Attualmente, come riferisce il Ministero del lavoro, è stata autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria con n. 72 dipendenti impiegati presso le diverse sedi della provincia di Terni, a seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà. Tale contratto, stipulato in data 21 giugno 2016, prevedeva la riduzione dell'orario dei lavoratori nella misura del 30 per cento, per un periodo di 18 mesi, decorrenti dal primo luglio 2016 al 31 dicembre 2017.

In data 15 maggio 2017, presso il Ministero del lavoro si è tenuto un incontro alla presenza anche dei rappresentanti del Mise, della Società Alimentitaliani e delle OOSS.

Nel corso di tale incontro si è sottoscritto un accordo che prevede il ricorso alla Cigs da parte della Società per n. 44 unità lavorative, di cui 39 in forza presso il sito di Terni e 5 presso il sito di Amelia, a far data dall'8 maggio 2017 per la durata di 12 mesi.

Infine, con riferimento al piano di recupero occupazionale, l'Azienda ha dichiarato che lo stesso è collegato agli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione Umbria e dalla medesima previsti per l'area di crisi complessa.

ALLEGATO 4

5-11472 Ricciatti: Misure urgenti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti, in merito alla necessità di una azione promozionale rivolta al sistema di micro e piccola impresa italiana in tema di internazionalizzazione.

Come noto, il proiettarsi sui mercati internazionali, se da un lato costituisce un'opportunità di sbocco sicuramente significativa per le piccole e addirittura micro imprese, dall'altro presenta non banali difficoltà che, se non gestite ed affrontate, anche con le giuste competenze professionali ed organizzative, rischiano di trasformare quella che si presenta come un'invitante occasione di nuovo fatturato in un rischioso boomerang.

La crescita costante dell'export italiano, infatti, non può nascondere anche evidenti elementi di difficoltà che imprese di micro dimensioni si trovano a dover gestire nell'affrontare i mercati esteri. In particolare:

1) i mercati più promettenti (Asia in generale e Cina in particolare; continente Nord e Sud Americano; area medio-orientale) coincidono sempre più spesso con aree non solo distanti geograficamente, ma anche più complesse – in termini di difficoltà culturali, organizzative, normative e tecnico-procedurali – da quelle di tradizionale presidio delle nostre esportazioni (mercati europei e dell'est UE);

2) gli scambi a livello globale vivono un forte rallentamento, a causa di più fattori: le tensioni per la Brexit, le tensioni geo-politiche, il riemergere di forti nazionalismi, la spinta sempre più forte ai protezionismi.

Si fa presente che, tra il 2000 ed il 2007, la crescita degli scambi globali era

stata del 7 per cento annuo mentre dal 2008 al 2016 la stessa è scesa al 3 per cento, anche per l'introduzione di nuove barriere al libero commercio (dazi, autorizzazioni fito-sanitarie, standard tecnici, ecc.).

Pertanto, mentre si continua a spingere, attraverso le trattative in sede europea, per la definizione di accordi di libero scambio (il Parlamento UE ha appena ratificato il CETA con il Canada, e il governo italiano ha iniziato l'iter di ratifica il 24 maggio 2017) che possano porre un freno al protezionismo esagerato, bisogna comunque rendere più competitivo il nostro sistema esportativo, chiamato a confrontarsi in una dinamica internazionale sempre più complessa.

Un mercato globale in cui il possesso di alcune « competenze abilitanti » è, forse, per le piccole e micro imprese ancora più importante è sicuramente pre-condizione necessaria, del possesso del singolo prodotto e/o servizio, per quanto di qualità, da esportare.

Con il « Piano Straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli Investimenti », articolato nel triennio 2015-2017, si è voluto proprio « Rendere competente » il sistema di piccola e micro impresa sostenendo il sistema dell'export italiano.

Il Parlamento ha inteso destinare al Piano straordinario una dotazione finanziaria che moltiplica per 4 quello che era il valore di risorse promozionali destinate negli ultimi anni al sostegno del nostro export: si tratta di circa 170 milioni di euro medi annui – circa 200 solo per il 2017 – a fronte di un finanziamento

promozionale ordinario che si aggirava « storicamente » sui 30-40 milioni di euro.

Tale sforzo è stato indirizzato anche al sostegno alle capacità esportative delle nostre piccole e medie imprese, partendo da una considerazione di natura strategica, condivisa anche all'interno della Cabina di regia per l'internazionalizzazione, appositamente voluta dal Legislatore per coordinare le scelte di utilizzo delle risorse di cui al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*.

Tale considerazione strategica vede le micro e piccole imprese avere essenzialmente bisogno di tre elementi per andare con più convinzione e prospettive di successo verso i mercati esteri:

1) creazione di una « cultura dell'internazionalizzazione » attraverso adeguati percorsi di formazione;

2) accesso alle informazioni sui potenziali mercati (la cosiddetta *business intelligence*) e sul quadro degli strumenti promozionali, finanziari e di assicurazione e riassicurazione dei rischi che possono incontrare all'estero, come messi a disposizione dagli enti e dalle società pubbliche;

3) accesso, a prezzi « calmierati », a professionalità e competenze manageriali specifiche.

Il « Piano straordinario per il *Made in Italy* » ha inteso rispondere a tutte e tre tali esigenze.

In particolare, per quanto concerne le attività di formazione, attraverso l'azione messa in campo da ICE Agenzia, sono state formate nel biennio 2015-2016 oltre 2.000 imprese (nell'ambito di programmi come « Export Sud », rivolto alle imprese delle aree ob.1; ed « Export now ! »); iniziative che si sono affiancate al tradizionale Master « Cor.CE » giunto alla 47^a edizione, nonché alla formazione attraverso appositi master di secondo livello di figure sia *junior* che *senior di temporary export manager*, estremamente richieste dal mercato.

Con l'obiettivo di portare le informazioni sugli strumenti e le opportunità

assicurate dagli strumenti della promotion nazionale direttamente alle imprese sui territori, è stata finanziata l'iniziativa « *Roadshow Italia per le Imprese* » che ha visto MiSE e MAECI presentare per la prima volta i prodotti e servizi di ICE Agenzia, Simest e Sace in forma integrata, in collaborazione con Confindustria, Rete Imprese Italia, Unioncamere ed Alleanza delle Cooperative italiane.

Nel corso delle 45 tappe svoltesi in altrettante province italiane, sono state oltre 7.000 le imprese raggiunte, a cui è stata data altresì la possibilità di ricevere consulenze personalizzate (primo *check up* aziendale ed indirizzo sui mercati) tramite incontri bilaterali con gli enti istituzionali e partner di progetto (per un totale di oltre 8.000 incontri *one to one*); a cui è stata collegata la possibilità di ricevere, a titolo gratuito, ed in un momento successivo a quello della partecipazione al roadshow, un'articolata gamma di servizi dell'Agenzia ICE, dalle ricerche di *marketing* settore/mercato, alla ricerca di partner esteri.

Si segnala inoltre, come le tappe del *roadshow* abbiamo raccolto un livello medio di soddisfazione espresso dalle imprese partecipanti che si è attestato ad oltre il 95 per cento.

Infine, per dotare le micro e piccole imprese di adeguate professionalità, il Ministero dello sviluppo economico ha investito 19 milioni di euro nel corso del 2016 nella misura di incentivo del « Voucher TEM per l'internazionalizzazione », finalizzato a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziare, ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 2015.

In particolare, circa 1.800 imprese hanno usufruito di un voucher, del valore di 10.000 euro, con cui acquistare i servizi di « *temporary export management* » forniti da qualificati professionisti dell'internazionalizzazione, per iniziare ad orientarsi sui mercati internazionali senza dover inizialmente sostenere il costo fisso di una risorsa assunta in pianta stabile.

Si ricorda anche come, su indicazione del Ministro Calenda, il MiSe abbia affidato ad un operatore di mercato l'incarico di realizzare un'analisi di *customer satisfaction* sulla misura dell'anzidetto Voucher.

Dall'analisi è emerso che oltre il 75 per cento delle micro e piccole imprese beneficiarie del *voucher* ha segnalato la soddisfazione; di queste, oltre il 60 per cento ha dichiarato di aver individuato nuovi clienti all'estero; ed oltre il 50 per cento di aver ampliato il proprio grado di internazionalizzazione.

Anche sulla base di tali risultati, il MiSe ha deciso di dare continuità a tale forma di incentivo, lanciando nel corso del 2017 una seconda edizione del *voucher* TEM. In particolare, in data 1° giugno 2017, verranno presentate alle principali associazioni di categoria, nell'ambito di un apposito incontro, le scelte effettuate in relazione alla strutturazione del nuovo programma e la relativa tempistica.

Si evidenzia come, in attuazione del disposto di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 164/2014 e articolo 1, comma 202, della legge n. 190/2014, ICE Agenzia relazioni annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento degli

interventi e delle azioni relative al summenzionato Piano Straordinario per la Promozione del *Made in Italy* e l'Attrazione degli Investimenti.

Infine, merita ricordare il finanziamento pubblico accordato alle iniziative promozionali attuati dai Consorzi per l'internazionalizzazione, composti da micro e piccole imprese. In particolare, per l'anno 2015, sono stati ammessi a contributo 52 progetti di internazionalizzazione, articolati in circa 450 iniziative, per una spesa promozionale complessiva pari a circa 11 milioni di euro. Per il 2016, sono stati ammessi a contributo 47 progetti, articolati in oltre 420 iniziative, per una spesa promozionale complessiva pari anche in questo caso a circa 11 milioni di euro.

Dal punto di vista dei contenuti, la partecipazione a fiere e saloni internazionali risulta la tipologia di iniziativa più realizzata; mentre i settori merceologici maggiormente rappresentati sono l'agroalimentare e il tessile abbigliamento.

Si fa presente che l'istruttoria dei progetti presentati dai Consorzi a valere sulle risorse – pari a tre milioni di euro – a disposizione per il 2017, è stata appena chiusa e si sta provvedendo a darne evidenza finale ai consorzi interessati.

ALLEGATO 5

**5-11473 Galgano: Convocazione di un tavolo ministeriale
sulla situazione Nestlè-Perugina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo agli Onorevoli Interroganti con informazioni in parte già date in altre sedi sulla situazione dello stabilimento di S. Sisto Perugia della Società Nestlè Italia S.p.A.

In via preliminare, ricordo che il Gruppo Nestlè è presente in Italia dal 1875 e con i suoi vari settori di attività impiega nel nostro Paese 5.500 dipendenti distribuiti in 13 stabilimenti.

Il 7 ottobre 2015, il Ministero dello sviluppo economico aveva provveduto a convocare il Gruppo in questione presso il Ministero medesimo, anche alla presenza delle rappresentanze sindacali sia nazionali che territoriali.

In tale sede, la Nestlè aveva ribadito l'importanza delle produzioni italiane per la multinazionale confermando lo stabilimento di S. Sisto come uno dei poli produttivi di eccellenza del cioccolato all'interno del Gruppo.

La strategia di sviluppo commerciale avanzata dalla Società, infatti, era indirizzata non soltanto al mercato interno, ma anche alla crescita dei mercati esteri con interessanti opportunità di controstagionalità della produzione.

Nello specifico dello stabilimento Perugia di S. Sisto, si erano previsti investimenti destinati all'ammodernamento del polo produttivo e all'introduzione di nuove tecnologie, tali da rispondere alle necessità di mercati sempre più sfidanti, come poi confermato nel Piano industriale del 2 marzo 2016.

In merito alle problematiche occupazionali evidenziate nell'atto, il Ministero del lavoro ha comunicato che, con proprio decreto, ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 2017 al 15 luglio 2018, in favore di 819 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di S. Sisto Perugia.

Il Ministero dello sviluppo economico si rende disponibile sin d'ora ad aprire un tavolo di confronto al riguardo, ove richiesto dalle parti in relazione a possibili trattative, al fine di verificare ogni soluzione praticabile affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio umbro, tutelandone così anche l'occupazione.

ALLEGATO 6

**5-11474 Crippa: Questioni relative alla cosiddetta
inchiesta « Piramidi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in argomento rappresentando quanto segue.

Il rapporto commerciale tra ILVA S.p.A. in A.S. e CISMA Ambiente S.p.A. ha preso avvio contestualmente alla necessità di smaltire i materiali allocati in area MATER GRATIAE (rifiuti classificati non pericolosi), oggetto della prescrizione UP3 del piano di gestione rifiuti Ilva, approvato con decreto-legge 1/2015, convertito con legge 20/2015 n. 20.

La Società CISMA Ambiente è stata selezionata a seguito di analisi di mercato effettuate dalla Direzione Acquisti e non è stata detentrica esclusiva di ordini di smaltimento legati alla prescrizione UP3 di cui sopra. Infatti, i volumi assegnati alla Società ammontano a circa il 2,06 per cento rispetto al volume complessivo di materiale da smaltire.

La Società ha ricevuto il primo ordine in data 26 marzo 2015, con inizio attività in data 19 aprile 2015, a seguito delle ulteriori verifiche eseguite dall'Ente Ambiente di ILVA (certificato di iscrizione all'Albo gestori Ambientali; Autorizzazioni Ambientali degli impianti di destino; certificati relativi al pagamento delle garanzie finanziarie e dei diritti di iscrizione relativi alle attività di smaltimento).

Con l'ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria, la struttura commissariale ha inteso dare un forte impulso ad alcune attività di *compliance*, tra cui l'accurata e costante verifica delle controparti contrattuali di Ilva, al fine di tutelare la stessa dal rischio, anche reputazionale e legale, connesso all'assumere impegni con e verso soggetti che potrebbero essere sprovvisti di requisiti idonei.

In tale ottica la nuova procedura aziendale sulla qualifica dei fornitori (28 agosto 2015) ha comportato che tutte le pregresse valutazioni relative ai fornitori di Ilva dovessero essere sottoposte ad una nuova valutazione sulla base, specie per i fornitori di servizi e smaltimenti ambientali, di ulteriori e strutturate verifiche sulle capacità tecniche, organizzative, autorizzative e gestionali.

L'esecuzione delle suddette verifiche, secondo la procedura emessa da ILVA, è affidata alle Direzioni aziendali e supervisionata da un apposito Comitato di Monitoraggio e Valutazione dei Fornitori.

Nell'ambito del processo suddetto, la società Cisma Ambiente è stata sottoposta tre volte all'attenzione del Comitato di Monitoraggio: la prima, a seguito di n. 2 misure interdittive antimafia emesse dalle prefetture di Catania e Siracusa, che hanno condotto alla sospensione delle attività della Società ed alla correlativa sospensione del giudizio da parte di Ilva circa lo status di qualifica; la seconda, a seguito della decisione del Tar Sicilia di annullamento del provvedimento interdittivo della Prefettura di Siracusa e di quello di sospensione del procedimento di iscrizione della Società nella White List, che ha condotto alla ripresa dell'attività della Società e alla contestuale assegnazione dello status di fornitore « Qualificato con deroga » (sino all'accertamento giudiziario definitivo); la terza, a seguito delle pubbliche dichiarazioni del Ministro dell'ambiente, che aveva espresso disagio dopo aver ascoltato le doglianze della comunità della provincia siracusana in merito all'arrivo, nella discarica locale, di polverino

prodotto in ILVA, che, in esito alle verifiche svolte dall'organo interno competente, ha dato luogo alla assegnazione dello status di « Qualifica ».

In data odierna gli ordini assegnati alla Società risultano chiusi e sono state saldate le relative percentuali di attività di smaltimento. Ad oggi non sussistono rapporti commerciali in essere con la stessa Società.

Infine, nel corso dell'ultima seduta del Comitato di Monitoraggio Fornitori del 23 marzo 2017 è stata deliberata la sospensione dello status di fornitore qualificato

per la Cisma Ambiente S.p.A. in considerazione dell'applicazione alla Società dell'amministrazione giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fermo restando che il Comitato potrà valutare la misura definitiva della revoca alla luce di ulteriori sviluppi nelle vicende giudiziarie che riguardano la Società.

Dalla ricostruzione degli atti in possesso emerge la piena trasparenza della gestione commissariale nella procedura di affidamento e nei successivi atti, il che comprova l'infondatezza di quanto riportato nell'atto in parola dagli interroganti.

ALLEGATO 7

5-11475 Benamati: Stato di attuazione delle misure connesse ai *Competence Center* e ai *Digital Innovation Hub*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, in merito al quesito posto dall'onorevole Benamati e altri innanzitutto vorrei sottolineare che il Piano Industria 4.0 rappresenta una grande occasione per le imprese che intendono investire in innovazione al fine di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato globale. È per questo motivo che le misure messe in campo dal Governo sono molteplici ma perseguono tutte un duplice obiettivo: sia creare un ambiente favorevole agli investimenti che diffondere le competenze indispensabili per massimizzare i benefici derivanti dalle nuove tecnologie.

Per rispondere a quest'ultima direttrice chiave del Piano e alle esigenze manifestate dalle imprese, è stato disegnato – e per alcuni aspetti è già in fase di implementazione – il *network* nazionale per il trasferimento tecnologico e l'alta formazione articolato in diverse modalità.

Il *network* si compone di *Competence Center*, poli di eccellenza a livello nazionale per l'alta formazione e la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e di *Digital Innovation Hub*, realtà regionali e diffuse sul territorio, la cui missione, in complementarità con i *Competence Center*, consiste nella formazione avanzata su tecnologie e soluzioni specifiche per le diverse esigenze del tessuto produttivo nazionale e nel consolidamento e coordinamento delle strutture di trasformazione digitale e centri di trasferimento tecnologico presenti sul territorio.

In particolare, mi preme ricordare che solamente i *Competence Center* prevedono l'apertura di un bando e il finanziamento attraverso risorse pubbliche, mentre i *Digital Innovation Hub* sono realtà coordinate e gestite dalle principali associazioni datoriali che saranno tenute a operare nel rispetto delle Linee Guida condivise con la Cabina di Regia.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00244</i>)	63
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

RISOLUZIONI

Giovedì 1° giugno 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.20.

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00244).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 23 maggio 2017.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, con riferimento alla vicenda oggetto dell'atto di indirizzo, fa presente che il Ministero dello sviluppo economico effettua un costante monitoraggio sulle attività svolte da Infratel Italia Spa, società *in house* dello stesso Ministero e soggetto attuatore dei piani per la banda larga e ultra larga del Governo, con l'obiettivo di

ridurre il *digital divide* nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l'integrazione di infrastrutture capaci di estendere le opportunità di accesso a *internet* veloce. In tale contesto, il Ministero ha avuto modo di verificare anche il rispetto dell'accordo Infracom, ovvero del « Protocollo Tlc per la legalità e l'occupazione per i profili relativi al reimpiego del personale nel progetto « banda larga » ». Infatti, i bandi di gara predisposti da Infratel e finalizzati alla selezione del concessionario, prevedono clausole coerenti con le finalità dell'accordo Infracom: in particolare si prevede l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni, compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica e con le qualifiche e le professionalità necessarie, e di garantire il diritto di precedenza dei lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui alla normativa europea e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo stesso comunica che non ci sono recenti notizie in materia di ammortizzatori sociali di

competenza in relazione all'azienda Agile Srl, dichiarata insolvente e successivamente commissariata fino alla dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale ordinario di Roma. Per ciò che riguarda gli impegni previsti dalla risoluzione in titolo, la stessa Amministrazione valuta positivamente ogni azione volta a favorire un reimpiego stabile dei lavoratori del bacino Agile-Eutelia e ad assicurare una tutela del reddito agli stessi, nell'ambito delle normative vigenti in materia. Alla luce di tale ricostruzione propone una riformulazione della risoluzione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), evidenziando che tutte le iniziative indicate negli impegni dovranno essere adottate, nell'ambito della vigente legislazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, accetta la riformulazione dell'atto di indirizzo proposta dal rappresentante del Governo.

Marco MICCOLI (PD) condivide l'opportunità di aderire alla riformulazione della risoluzione proposta dal Governo, anche tenendo conto dell'attuale fase politica, che non consente all'Esecutivo di assumere impegni a lunga scadenza.

Ritiene, peraltro, che in questa fase sia fondamentale garantire la ripresa di un tavolo di confronto tra Governo e lavora-

tori al fine di individuare soluzioni che assicurino loro una tutela sul piano previdenziale o occupazionale, coinvolgendo anche gli enti territoriali, come la Regione Lazio, che hanno manifestato la propria disponibilità a concorrere alla definizione delle necessarie misure volte al sostegno di tali lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione n. 7-01252, come da ultimo riformulata.

La Commissione, all'unanimità, approva la nuova formulazione della risoluzione n. 7-01252, che assume il numero 8-00244.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 1° giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

Agile Srl è un'azienda specializzata nella fornitura di servizi per il settore dell'*Information technology*. Nel 2009 è stata dichiarata insolvente e successivamente commissariata (20 aprile 2010) fino alla dichiarazione di fallimento con sentenza del tribunale di Roma. Nel 2015, per il reato di bancarotta fraudolenta, sono stati condannati in primo grado gli allora vertici e proprietari dell'azienda (comminati 9 anni di reclusione per Samuele Landi, ex amministratore delegato, 5 anni Angiolo e Isacco Landi, 3 anni e 4 mesi per Sauro Landi, tutti membri della famiglia e con ruoli dirigenziali a vario titolo);

dalla custodia giudiziaria e del successivo commissariamento dell'azienda è derivata la cassa integrazione per i circa 1.200 lavoratori;

nel 2011, si è aperta la vertenza presso il Ministero dello sviluppo economico. Dopo lo svolgimento di una serie di incontri (4-26 ottobre e 24 novembre 2011) si è proceduto alla sottoscrizione (20 febbraio 2012) di un accordo quadro con regioni, Ministeri competenti, rappresentanti aziendali di Agile, con la società di prodotti elettromedicali TBS *group*, la quale si è impegnata a ricollocare parte dei dipendenti Agile, circa 220, che sarebbero arrivati a 500 nei due anni successivi al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali e di riqualificazione. Altri punti all'ordine del giorno del verbale di intesa: la riqualificazione del personale, mediante

corsi finanziati dal FEG (Fondo europeo globalizzazione) su temi inerenti l'*Information & communication technology* (ICT); l'impegno nel perseguire soluzioni normative tali da prevedere effetti premiali per le imprese che, nell'ambito di gare ad evidenza pubblica, assumano personale proveniente da aziende interessate da procedure concorsuali; infine, la possibilità per alcuni di raggiungere la pensione una volta conclusi gli ammortizzatori sociali;

con la cosiddetta « legge Fornero » (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) il requisito anagrafico necessario per ritirarsi dal mondo del lavoro si è spostato in avanti, determinando una nuova categoria di lavoratori – nella quale rientrano molti degli ex-lavoratori Agile-Eutelia – i cosiddetti « esodati », senza pensione, né lavoro: un bacino pur tutelato dal Governo, con otto salvaguardie ma non ancora esaurito;

ad aggravare la condizione dei dipendenti citati – oltre all'endemica crisi di settore – il 12 dicembre 2012, in un successivo verbale al Ministero dello sviluppo economico, sono state esposte alcune criticità nell'espletamento dell'accordo quadro sottoscritto in precedenza. In particolare, la società TBS, in una nota, evidenziava le difficoltà commerciali e i costi superiori al previsto dell'operazione; inoltre, in riferimento al progetto Feg, venivano annunciati ritardi nell'approvazione del progetto da parte della Comunità europea, a causa della mancanza di risorse finanziarie comunitarie sul bilancio 2012.

Infine, in merito agli ammortizzatori sociali, si dichiarava la disponibilità ad un ulteriore confronto;

nel 2013, è stato infatti approvato il prolungamento della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2014, senza prospettive di ricollocamento. Alla fine di tale periodo, 740 lavoratori sono stati messi in mobilità dopo l'avvio di un procedimento di licenziamento collettivo;

il 16 dicembre, 2014, in un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico, presieduto da Claudio De Vincenti, Sottosegretario *pro tempore* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo ha manifestato l'impegno alla riapertura del tavolo di crisi Agile-Eutelia, al fine di coinvolgere altri Ministeri ed istituzioni: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia ed Enea;

il 2 febbraio 2015, data dell'ultimo incontro ufficiale al Ministero dello sviluppo economico, è stata posta la firma per la realizzazione di un successivo protocollo di intesa con l'associazione Infratel per lo sviluppo della banda larga (poi sottoscritto a settembre 2015), nel quale era prevista la possibilità di concludere accordi con l'associazione Libera, circa il reimpiego di personale nelle imprese sottratte alle mafie, e con Enea, nell'ambito dell'efficienza o del recupero energetico;

il 3 marzo 2015 il Consiglio dei ministri, a dimostrazione degli impegni in materia di ICT, ha approvato il Piano di azione denominato « Strategia italiana per la banda ultralarga » per il conseguimento organico del potenziamento della rete di telecomunicazioni del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea;

il 15 settembre 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato firmato l'annunciato Protocollo d'intesa per il lavoro e la legalità, alla presenza anche del presidente di Infratel Italia spa Domenico Tudini, del presidente di Asso-telecomunicazioni-Asstel Dina Ravera, dei

presidenti delle altre aziende non associate Asstel e dei segretari nazionali di settore di CGIL, CISL e UIL;

quest'ultimo atto ha impegnato le aziende al rispetto della legalità e al contrasto del lavoro irregolare, estendendo gli obblighi di trasparenza anche alle imprese subappaltatrici e alla tutela delle situazioni di crisi occupazionale dando la priorità, per almeno il 10 per cento dei nuovi assunti, a personale in cassa integrazione straordinaria e/o in deroga, in mobilità o in disoccupazione. Il protocollo prevede anche la costituzione di un Osservatorio con il coinvolgimento di tutte le parti firmatarie per monitorare la concreta applicazione degli impegni previsti nel documento;

l'impellenza della richiesta è determinata dalla scadenza a dicembre 2017 degli ammortizzatori sociali per una platea di circa 400 lavoratori,

impegna il Governo

in considerazione della grave ricaduta sociale della vertenza Agile-Eutelia, ad assumere iniziative volte a ricercare, nell'ambito della vigente legislazione, prospettive occupazionali per gli ex lavoratori dell'Agile-Eutelia, assicurando: il monitoraggio dell'accordo Infracom, rispetto al reimpiego di personale nel progetto di estensione della « banda larga », così come presso le imprese sottratte alle mafie e nei progetti con l'Enea, nell'ambito del risparmio energetico; la valutazione di tutte le possibilità circa la stabilizzazione dei lavoratori che hanno svolto attività di tirocinio presso i tribunali; l'applicazione di ulteriori salvaguardie ai lavoratori più vicini alla pensione e affinché vengano assicurate forme di reddito a chi ha perso qualsiasi sostegno.

(8-00244) « Damiano, Tripiedi, Gnechchi, Giorgio Piccolo, Airaudo, Miccoli, Rizzetto, Polverini, Boccuzzi, Zappulla, Albanella, Martelli, Giacobbe, Peluffo ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu 67

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 67

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 68

ALLEGATO 1 (*Emendamenti del Relatore*) 73

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 1° giugno 2017.

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.

C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 1° giugno 2017.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.35.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, comunica che la deputata Roccella ha sottoscritto l'emendamento Fucci 12.4 e la deputata Carnevali ha sottoscritto gli emendamenti Gigli 4.7 e 4.19.

Avverte, quindi, che stati presentati gli emendamenti 3.500, 3.501 e 3.502 del relatore (*vedi allegato 1*), fissando alle ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, salvo che i gruppi non rinuncino a tale facoltà. Ricorda, poi, che nella seduta precedente sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 2 – accantonando l'articolo aggiuntivo Rondini 2.01, per esaminarlo quando si passerà alle proposte emendative riferite all'articolo 1 – nonché parte degli emendamenti presentati all'articolo 3, fino all'emendamento Silvia Giordano 3.63, accantonando gli emendamenti: Elvira Savino 3.101, per esaminarlo insieme agli altri emendamenti riguardanti nuove pro-

fessioni sanitarie, Lorefice 3.50, Lenzi 3.11, Grillo 3.53, Grillo 3.59, 3.60 e 3.61.

In relazione a questi ultimi emendamenti, esprime parere favorevole sull'emendamento Lorefice 3.50, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Grillo 3.59, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: della corrispondente professione aggiungere le seguenti: o tra coloro che vi abbiano fatto parte in precedenza,*». Conferma il parere contrario sugli emendamenti Grillo 3.60 e 3.61 e chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Lenzi 3.11 e Grillo 3.53.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.500 3.501 e 3.502 del relatore e parere conforme al relatore in relazione alle altre proposte emendative.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento degli emendamenti Lenzi 3.11 e Grillo 3.53.

Marialucia LOREFICE (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.50.

La Commissione approva l'emendamento Lorefice 3.50 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S) non accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Grillo 3.59, insiste per la votazione nel testo originario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 3.59, 3.60 e 3.61.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, procedendo all'espressione dei pareri sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 3, avverte che nella seduta odierna si arriverà fino all'emendamento Colonnese 3.89. Dopo aver raccomandato

l'approvazione del suo emendamento 3.500, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Baroni 3.64, in quanto risulterebbe parzialmente assorbito dall'approvazione del proprio emendamento 3.501, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Lenzi 3.13, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.501.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Mantero 3.65 e Grillo 3.66 e parere favorevole sull'emendamento Lenzi 3.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invitando pertanto al ritiro i presentatori dell'emendamento Cova 3.16 che risulterebbe assorbito.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Nesci 3.67, Colonnese 3.68, Loreface 3.69, Silvia Giordano 3.70, Colonnese 3.75, Baroni 3.71, Rondini 3.34, Mantero 3.72, Grillo 3.73 e Rondini 3.35.

Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Nesci 3.74, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Lenzi 3.31. Esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 3.22 e parere favorevole sull'emendamento Loreface 3.76, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che in caso di accettazione della riformulazione esso andrebbe votato dopo l'emendamento Rondini 3.35.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Brignone 3.1 e Rondini 3.24, parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 3.18 e 3.28, parere contrario sugli emendamenti Silvia Giordano 3.77 e Rondini 3.36 e 3.26 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Rondini 3.37, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Baroni 3.78 e 3.79 e Gullo 3.4 e propone l'accantonamento degli emendamenti Gullo 3.5 e Paola Boldrini 3.30.

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Grillo 3.80, Rondini 3.38, Nesci 3.81, Colonnese 3.82 e Loreface 3.83 e parere favorevole sull'emendamento Lenzi 3.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invitando pertanto al ritiro i presentatori dell'emendamento Cova 3.19, che risulterebbe assorbito.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Silvia Giordano 3.84, parere favorevole sull'emendamento Amato 3.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), parere contrario sugli emendamenti Baroni 3.85, Mantero 3.86, Grillo 3.87 e Rondini 3.39 nonché parere favorevole sull'emendamento Nesci 3.88, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che in caso di accettazione della riformulazione esso andrebbe votato dopo gli emendamenti Rondini 3.35 e Loreface 3.76, e parere favorevole sull'emendamento Colonnese 3.89, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constatato che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti, pone in votazione l'emendamento 3.500 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.500 del relatore (*vedi allegato 2*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.64, illustrandone le finalità. Evidenzia, soprattutto, la parte dell'emendamento in cui si prevede che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, precisando che sarebbe disponibile ad accettare un'eventuale proposta di riformulazione del relatore, volta a sopprimere l'avverbio «esclusivamente» con riferimento all'uso delle predette modalità.

Donata LENZI (PD) segnala al collega Baroni che la riformulazione proposta dal relatore, da lei stessa accettata, dell'emen-

damento a sua prima firma 3.13, prevede da un lato una maggiore capillarità sul territorio dei seggi elettorali, dall'altro procedure di voto in via telematica regolate da apposito decreto ministeriale.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, nell'associarsi alla segnalazione della collega Lenzi, ricorda inoltre che il suo emendamento 3.500, appena approvato, ha innalzato il *quorum* previsto per la validità delle votazioni e che il suo successivo emendamento 3.501 prevede, in analogia con quanto disposto dall'ultima parte dell'emendamento Baroni 3.64, procedure di sorteggio per la costituzione del seggio elettorale.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.64 e preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Lenzi 3.13, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lenzi 3.13 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento 3.501 del relatore (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Mantero 3.65 e Grillo 3.66.

Donata LENZI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.17.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.17 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Cova 3.16, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 3.67, Colonnese 3.68, Loreface 3.69, Silvia Giordano 3.70, Colonnese 3.75, Baroni 3.71, Rondini 3.34, Mantero 3.72, Grillo 3.73 e Rondini 3.35.

Dalila NESCI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Loreface 3.76, di cui è cofirmataria, nonché degli emendamenti a sua prima firma 3.74 e 3.88.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Loreface 3.76 (*Nuova formulazione*), Nesci 3.88 (*Nuova formulazione*), Nesci 3.74 (*Nuova formulazione*) e Lenzi 3.31, quest'ultimo sottoscritto anche dalla deputata Carnevali (*vedi allegato 2*).

La Commissione, inoltre, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 3.22, Brignone 3.1 e Rondini 3.24, approva gli emendamenti Lenzi 3.18, sottoscritto anche dalla deputata Carnevali, e Lenzi 3.28 (*vedi allegato 2*), e respinge gli emendamenti Silvia Giordano 3.77 e Rondini 3.36 e 3.26.

Marco RONDINI (LNA) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.37.

La Commissione approva l'emendamento Rondini 3.37 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 3.78, teso ad evitare che i codici deontologici siano frutto solo di logiche interne alle singole professioni sanitarie, calpestando il punto di vista dei pazienti. Esprime inoltre il timore che il potere disciplinare attribuito agli organi direttivi inibisca i singoli operatori nell'esercitare la loro autonomia professionale.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, reputa interessanti alcune considerazioni svolte dal collega Baroni, ma ritiene che il contenuto del suo emendamento sia di difficile applicazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'osservare che, in ogni caso, è possibile per le associazioni dei pazienti esprimere in forma pubblica i loro rilievi rispetto al contenuto dei codici deontologici, precisa che scopo del suo emendamento è quello di dare un segnale rispetto a un atteggiamento di chiusura radicato su questi temi.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 3.78.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.79, volto a ribadire, analogamente ad altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, che agli Ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, si applica la normativa recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 3.79 e Gullo 3.4.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Gullo 3.5 e Paola Boldrini 3.30.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea l'importanza del contenuto dell'emendamento Grillo 3.80, di cui è cofirmatario, ribadendo l'inopportunità che gli eletti nei consigli direttivi svolgano anche la funzione giudicante. Osserva che il meccanismo del sorteggio consente di prevenire in maniera più agevole eventuali conflitti di interessi. Segnala, inoltre, che la coincidenza fra organi direttivi e giudicanti inibisce l'espressione in forma libera di eventuali posizioni critiche nei confronti degli stessi organi direttivi.

Donata LENZI (PD) invita il relatore a prendere in considerazione l'ipotesi di accantonare l'emendamento Grillo 3.80, per poter effettuare un approfondimento, in combinato disposto di quanto previsto dalla lettera *i*) del capoverso Articolo 1, comma 2, del medesimo articolo 3, segnalando in ogni caso che la disposizione oggetto della proposta emendativa si riferisce alle commissioni disciplinari che riguardano i componenti degli organi direttivi degli Ordini.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, sulla base della richiesta avanzata e non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Grillo 3.80,

Rondini 3.38 e Nesci 3.81, tutti relativi al capoverso Articolo 8, comma 4, dell'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colonnese 3.82 e Loreface 3.83.

Donata LENZI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.20.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.20 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Cova 3.19, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 3.84.

Maria AMATO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.21.

La Commissione approva l'emendamento Amato 3.21 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.85, con il quale si intende sottrarre ai Consigli nazionali delle Federazioni l'approvazione dello statuto. Ricorda, infatti, che per aggirare i possibili rilievi dell'ANAC rispetto alle incompatibilità dei componenti degli organi direttivi degli Ordini, attraverso modifiche statutarie sono state formalmente sottratte a tali componenti attività di gestione diretta.

Donata LENZI (PD), nel sottolineare che appare improponibile sottrarre ad un ente la possibilità di approvare il proprio statuto, ricorda che il comma 5 dell'articolo in esame prevede la disciplina del regime delle incompatibilità. Preannuncia, pertanto, un voto contrario sull'emendamento Baroni 3.85.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 3.85, Mantero 3.86, Grillo 3.87 e Rondini 3.39.

Dalila NESCI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Colonnese 3.89, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Colonnese 3.89 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, essendosi concluso l'esame degli

emendamenti su cui è stato espresso il parere nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3, sostituire le parole da: un quarto degli iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti.

3. 500. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il se-

guente: Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali al loro interno eleggono il presidente di seggio.

3. 501. Il Relatore.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: elezione aggiungere le seguenti: , con metodo democratico,.

3. 502. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: esiguo aggiungere le seguenti: , in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale,.

3. 50. (Nuova formulazione) Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3, sostituire le parole da: un quarto degli iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti.

3. 500. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, dopo le parole: caratteristiche geografiche aggiungere le seguenti: , prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica regolato da apposito

decreto ministeriale del Ministero della salute e con oneri a carico degli Ordini.

3. 13. (Nuova formulazione) Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali al loro interno eleggono il presidente di seggio.

3. 501. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), dopo le parole: delle incompatibilità e aggiungere le seguenti: , fermo restando

quanto disposto dal comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, ultimo periodo, del presente articolo.

- 3. 17.** (Nuova formulazione) Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto, Carnevali, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 3, lettera g), dopo le parole: anche diversificata aggiungere le seguenti: , tenuto conto dello stato di occupazione degli iscritti,

- 3. 76.** (Nuova formulazione) Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 8, comma 19, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

- 3. 88.** (Nuova formulazione) Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, dopo le parole: tre componenti aggiungere le seguenti: , di cui non più di due.

- 3. 74.** (Nuova formulazione) Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli iscritti all'albo che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione sono fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa regionale nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

- 3. 31.** Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Gelli, Carnevali, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cancellazione ha valore su tutto il territorio nazionale.

- 3. 18.** Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Miotto, Carnevali, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, dopo le parole: presso enti e istituzioni aggiungere le seguenti: nazionali, internazionali ed europee.

- 3. 28.** Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali, che vi aderiscono con delibera dei Consigli direttivi.

- 3. 37.** (Nuova formulazione) Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), dopo le parole: delle incompatibilità e aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto disposto dal comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, ultimo periodo, del presente articolo,.

- 3. 20.** (Nuova formulazione) Lenzi, Mariano, Miotto, Carnevali, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 7, primo periodo, dopo le parole: scrutinio

segreto aggiungere le seguenti: , con la garanzia dell'equilibrio di genere e del rinnovo generazionale nella rappresentanza, le cui modalità sono determinate con successivi regolamenti.

3. 21. *(Nuova formulazione)* Amato, Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 19, terzo periodo, dopo le parole: cinque componenti aggiungere le seguenti: , di cui non più di due.

3. 89. *(Nuova formulazione)* Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	77
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Seguito discussione e rinvio</i>) .	77
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Discussione e rinvio</i>)	77
7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

RISOLUZIONI

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.

(Seguito discussione e rinvio).

7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso erano intervenuti i colleghi Gallinella, Falcone, Taricco e Oliverio, la cui richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni è stata accolta dall'Ufficio di presidenza della Commissione.

Avverte che, venendo incontro alle indicazioni date dall'Ufficio di presidenza, l'onorevole Gallinella ha riformulato la sua risoluzione 7-01233, espungendone le parti riferite alle misure a sostegno degli altri prodotti alimentari diversi dal riso, in modo da consentire alla Commissione di trattarla congiuntamente alle risoluzioni 7-01221 Fiorio e 7-01240 Faenzi. Pertanto, vertendo la nuova formulazione della risoluzione Gallinella sullo stesso argomento, propone che sia trattata congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, avverte altresì che sul medesimo argomento oggetto delle risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi e 7-01233 Gallinella è stata presentata anche la risoluzione 7-01272 Catanoso. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di

legge, per le parti di rispettiva competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ricorda altresì che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni,

equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Paolo COVA (PD), *relatore*, ricorda, preliminarmente, che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che consente una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo. La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.

Venendo al contenuto del disegno di legge europea 2017, fa presente che esso contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (artt. 1 e 2); giustizia e sicurezza (artt. 3 e 4); fiscalità (artt. da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (artt. 10 e 11), e altre disposizioni (artt. da 12 a 14).

Evidenzia che il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a

superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Precisa, dunque, che nello svolgere la relazione, si soffermerò unicamente sugli articoli di interesse (diretto o indiretto) per la Commissione Agricoltura.

Segnala, quindi, che all'articolo 9 sono contenute disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina. In particolare, l'articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203. Ciò al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).

Ricorda che obiettivo della direttiva (UE) 2015/2203 è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale. A tal fine, la direttiva si propone, tra gli altri, lo scopo di adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal *Codex Alimentarius*. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento.

In dettaglio, osserva che il comma 1 del citato articolo 9 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la

produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

A tal proposito, fa presente che le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di latto-proteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte. Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio, nel vino, nei dolci, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi dove fungono da collante.

Nel panorama caseario europeo, è permesso l'utilizzo di caseine e di caseinati, come alternativa al latte, nella produzione di formaggi entro un massimo del 10 per cento dell'intera produzione.

La caseina viene prodotta solo quando il latte viene lavorato per la produzione di burro e sono pochi, quindi, i produttori che possono permettersi impianti completi.

L'uso della caseina è esteso anche ad una larga parte dell'industria, per la sua proprietà di eccellente collante ecologico; si utilizza, ad esempio, nella produzione di gomma, guarnizioni, produzione di fuochi artificiali e patinatura di carta. Fino a pochi anni fa, la Commissione europea finanziava i produttori di caseina e caseinati per gli alti costi di produzione; attualmente, invece, tali finanziamenti non vengono più erogati.

I caseinati sono invece quei prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine non neutralizzanti. I produttori utilizzano i caseinati perché il loro costo è più basso rispetto al latte, in quanto i caseinati vengono prodotti in paesi come Argentina, Nuova Zelanda e Australia, dove il costo del latte è inferiore a quello europeo e tale, dunque, da rendere più conveniente un prodotto per ottenere il quale occorre sostenere costi industriali importanti: acidificazione del latte, separazione ed essiccazione delle caseine.

Segnala poi che il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di « caseina acida alimentare », di « caseina presamica alimentare » e di « caseinati alimentari » e che il comma 3

descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera *d)*, della direttiva (UE) 2015/2203; per i prodotti commercializzati in miscele: la dicitura « miscela di », seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente; per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera *d)*, della direttiva (UE) 2015/2203; il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari; la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione; per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine; l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.

Il comma 5 contempla, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali l'indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di

provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

Il comma 6 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera *a)*, punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera *a)*, punto 2, e all'allegato II, lettera *a)*, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

In merito ai citati allegati, rappresenta che nell'articolo si rinvia al contenuto degli allegati della stessa direttiva, considerato che gli articoli 5 e 6 della direttiva prevedono che, al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II, i quali stabiliscono, in particolare, i fattori essenziali di composizione delle caseine, i contaminanti, le impurità, i coadiuvanti tecnologici, le colture batteriche, gli ingredienti autorizzati e le caratteristiche organolettiche delle caseine.

Segnala che il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, prevedendo che i lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta, e le etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso, potranno essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 2018.

Si sofferma poi sui commi da 8 a 12 che introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

Il provvedimento stabilisce, in particolare, che integri un illecito amministrativo la condotta di colui che: utilizza – per la preparazione di alimenti – caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila; denomina le

caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dall'articolo 9 in commento, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; pone in commercio i prodotti di cui al comma 2, con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal medesimo articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro duecentocinquanta; viola le disposizioni stabilite nel comma 3 dello stesso articolo relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Osserva che i commi 13 e 14 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni – in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 – e ad irrogare le sanzioni previste (con la procedura della legge n. 689 del 1981, capo I, sezione II). A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente, infine, che il comma 15 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria e che il comma 16 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180

con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.

Con riferimento alle disposizioni che coinvolgono indirettamente gli interessi della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006), una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario, che ha evidenti ripercussioni sul settore zootecnico. Ciò al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica già previsti dal codice comunitario dei medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE) quali: l'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati di produzione, commercializzazione e distribuzione all'interno della banca dati del Ministero della salute e la sostituzione del modello cartaceo di ricetta con un modello informatizzato.

Più in dettaglio, sottolinea che il disegno di legge prevede l'obbligo da parte di alcuni soggetti interessati (produttori, depositari, grossisti, farmacisti, titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio – vendita diretta o al dettaglio – di medicinali ad uso veterinario, e i medici veterinari a seguito di prescrizione degli stessi medicinali) di registrare informativamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, mediante inserimento dei medesimi nella banca dati centrale istituita dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 per la tracciabilità del farmaco ad uso umano. La tracciabilità dei dati riguardanti i medicinali ad uso veterinario verrà garantita, quindi, attraverso l'ampliamento di tale banca dati, già funzionante presso il Ministero della salute, che, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 2, comprenderà pertanto anche il settore dedicato alla raccolta dei dati relativi ai medicinali veterinari, alimentato finora su base volontaria. In tal modo, mediante la registrazione in banca dati delle predette informazioni – finora conservate su supporto cartaceo – si potranno monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del

sistema distributivo, secondo le modalità di immissione definite con decreto del Ministro della salute.

Rimanendo in tema, fa altresì presente che, all'interno del documento « Agenda per la Semplificazione 2015-2017 » elaborato dal Governo, nell'ambito delle misure di semplificazione delle imprese, si rileva l'azione mirata 5.11. in materia di sanità veterinaria (da realizzare entro dicembre 2017), che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo del passaporto bovino e per l'appunto, tramite la digitalizzazione, la tracciabilità dei medicinali veterinari.

Segnala che ulteriori disposizioni che solo indirettamente investono profili di competenza della Commissione sono quelle contenute all'articolo 10, che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-*sexies* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, e all'articolo 11, che modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

Invita, infine, i colleghi a fargli pervenire osservazioni e suggerimenti, dei quali terrà conto ai fini della predisposizione della relazione da presentare alla XIV Commissione.

Marco CARRA (PD), intervenendo in relazione alle disposizioni del disegno di legge europea che concernono la tutela delle acque, sottopone all'attenzione della Commissione la questione legata alla così detta direttiva nitrati e ai limiti di utilizzo delle sostanze chimiche, quali, in particolare, l'azoto. Evidenzia che la questione interessa in modo significativo la zona della Pianura padana, caratterizzata da allevamenti e colture intensive portati avanti da imprenditori agricoli che operano in regime di deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla direttiva sulla prote-

zione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

Dopo aver richiamato uno studio effettuato dall'Ispra, che ha ridefinito il quadro delle zone vulnerabili e degli elementi inquinanti, rimarca la necessità di superare la situazione di stallo che si è creata nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e province autonome in relazione alle modalità di recepimento della direttiva nitrati.

Pur riconoscendo che si tratta di una materia che investe solo indirettamente le competenze della Commissione Agricoltura, sottolinea, tuttavia, che sulla stessa si gioca una partita importante per la zootecnia italiana. Invita, pertanto, il relatore a valutare la possibilità di formulare alcuni rilievi attinenti a tale aspetto.

Giuseppe ROMANINI (PD) nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal collega Carra, a testimonianza del grande interesse suscitato dal tema della tutela delle acque anche nell'ambito della Commissione Agricoltura, ricorda che su tale materia la stessa Commissione in passato ha esaminato atti di sindacato ispettivo e d'indirizzo. Ritiene quindi che, anche alla luce dei nuovi elementi scientifici obiettivamente considerati, occorra sollecitare il Governo a farsi parte attiva presso le competenti istituzioni europee affinché si giunga ad un risultato diverso da quello attuale, che riveste importanza fondamentale per la zootecnia italiana, e in particolare per quella del Nord.

Paolo COVA (PD), *relatore*, riconosciuta l'importanza della questione sollevata dagli onorevoli Carra e Romanini, rimarca la necessità che si superi la situazione di *empasse* creatasi in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome in relazione al recepimento della direttiva nitrati, e che si tenga conto delle valutazioni effettuate dall'ISPRA che hanno portato ad una rimodulazione delle aree effettivamente vulnerabili diffuse non solo nell'area della Pianura padana, ma sull'intero territorio nazionale.

Dopo aver ribadito quanto già evidenziato nello svolgere la relazione, vale a

dire che si tratta di una materia che investe solo indirettamente le competenze della Commissione, si riserva di verificare – tenendo conto dei limiti di contenuto della legge europea – la possibilità di formulare rilievi aventi tale oggetto.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (*Esame e rinvio*) 85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Esame e rinvio).

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, evidenzia che nella seduta odierna la XVI Commissione Politiche dell'Unione europea dà inizio alla sessione comunitaria, avviando l'esame del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505), presentato dal Governo alla Camera dei deputati lo scorso 19 maggio. Ricorda, invece, che il disegno di legge di delegazione europea

2016 (A.S. 2834) – trasmesso in pari data – sarà esaminato in prima lettura dal Senato.

A meno di un anno dall'approvazione dell'ultima legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), viene fatto nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione che ancora residuano nei confronti dell'Italia.

Com'è noto, il disegno di legge europea è un provvedimento estremamente significativo per i lavori della nostra Commissione, in quanto viene assegnato per l'esame generale in sede referente, secondo la procedura delineata all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera.

Ricorda che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'ap-

partenza dell'Italia all'Unione europea, in quanto contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.

Prima di procedere alla illustrazione sintetica dei contenuti del disegno di legge, che si compone di 14 articoli, rammenta che le disposizioni in esame sono volte a chiudere 3 procedure di infrazione e 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, nonché a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento.

Ricorda altresì che l'articolato, in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interviene nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (artt. 1 e 2); giustizia e sicurezza (artt. 3 e 4); fiscalità (artt. da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (artt. 10 e 11), e altre disposizioni (artt. da 12 a 14).

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia. La disposizione: riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.

L'articolo 2 novella il codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006) introducendo una disciplina ri-

guardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica.

L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il «negazionismo» ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. L'intervento dovrebbe consentire di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 (legge n. 12 del 2016) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), completando l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività *ratione temporis* della nuova disciplina, anche al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147. Sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080. In particolare, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso IVA presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare idonea garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso. Detto ristoro, di natura forfetaria, è fissato in misura pari

allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Le norme si applicano a partire dai rimborsi richiesti con la dichiarazione annuale relativa al 2017 e con le istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono valutati in 7,3 milioni di euro dal 2018 e sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti: credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (legge n. 457 del 1997); concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (legge n. 457 del 1997); esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (D.Lgs. n. 446 del 1997); regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR). L'attuazione è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri previsti sono pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. La disposizione è volta alla chiusura della procedura EU-Pilot 7060/14/TAXU.

L'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 120/1995 (legge n. 236 del 1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico». La disposizione intende risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL nell'ambito si chiedono chiarimenti all'Italia circa la compatibilità della L. 240 del 2010 (automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori) con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

L'articolo 9 comporta il recepimento della direttiva 2015/2203 recante la disciplina dell'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle relative attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie e sul rispetto dei nuovi parametri di tenori previsti. In particolare, il tenore massimo di umidità della caseina è aumentato dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto al 2 per cento. La disposizione è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento nel termine indicato dalla direttiva (22 dicembre 2016).

L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire al supe-

ramento di una delle contestazioni mosse nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E), al fine di rispondere ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma non incide.

L'articolo 12 reca modifiche agli articoli 29 e 31 della L. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, ai sensi della lettera *a*) si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. « direttive deleganti »). Inoltre, nella lettera *b*) si dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.

L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che parte-

cipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE. La disposizione è funzionale all'attuazione di quanto previsto all'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea (TUE).

Infine, l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) richiama l'attenzione dei colleghi sul contenuto degli articoli 3 e 8 del provvedimento, che destano a suo avviso alcune perplessità, non nel merito delle misure ivi previste, ma per la base giuridica che ne giustifica l'adozione.

Con riferimento in primo luogo all'articolo 3, rammenta che le disposizioni sono volte all'attuazione di una decisione quadro, la decisione 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Non si tratta di una direttiva, bensì di un atto meramente politico, privo di efficacia diretta, rispetto al quale non comprende a quale titolo la Commissione europea possa avviare un caso *EU-Pilot* per mancata attuazione. Si tratta di una questione che ritiene opportuno valutare anche con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà.

Analoga questione riguarda l'articolo 8 del provvedimento, sempre originato da un caso *EU-Pilot*, avviato per la presunta incompatibilità di una norma nazionale con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche in questo caso – vista la natura della Carta dei diritti fondamentali – si profila

un surrettizio ampliamento dell'ambito di azione della Commissione europea a scapito di quello dei singoli Stati.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che a partire dal 1° dicembre 2014, il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applica nella sua interezza anche alle decisioni quadro, in precedenza sottratte alla procedura di infrazione e al giudizio della Corte. Con la fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona, infatti, le decisioni quadro, anche ove non siano state precedentemente convertite in regolamenti e direttive, risultano sottoposte al regime di tutela giurisdizionale previsto per questi atti, con conseguente competenza della Corte di giustizia a conoscere dei ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione e dagli Stati membri.

Evidenzia inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha acquistato, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il medesimo valore giuridico dei Trattati, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-I-DEA) rammenta che la Carta dei diritti fondamentali contiene alcune considerazioni aggiuntive – che hanno carattere esplicativo e sono elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta medesima – che ne delimitano l'ambito di applicazione. Occorrerebbe verificare, a suo avviso, se le questioni affrontate dall'articolo 8 del disegno di legge siano o meno investite da tali considerazioni.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni sollevate dall'onorevole Buttiglione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che con il provvedimento in esame il Governo ha colto l'occasione per aggiornare il Testo unico in senso conforme alla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, anche nelle parti non specificamente modificate dalla nuova normativa europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. S. 2810 e abb., approvato dalla Camera (Parere alla 7ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98
Trasparenza partiti politici. S. 2439, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	94
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo unificato C. 2352, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali », adottato come testo base nella seduta del 23 maggio 2017.

Il sistema elettorale prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui

vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni.

Nel dettaglio, alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, ciascuna circoscrizione, coincidente con la regione, è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Sono complessivamente costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista.

I candidati nei collegi uninominali possono essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale.

In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali possono quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo – 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di

tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.

La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In allegato al testo è presente il modello di scheda.

Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti.

Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio oggettivo fissato dalla legge.

Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali

sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinomiali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono le stesse della Camera.

L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Sottolinea che, come noto, il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è destinato ad essere superato, in quanto nella serata precedente il relatore in Commissione Affari costituzionali ha presentato due emendamenti che delineano un diverso sistema elettorale. Rileva che le condizioni contenute nel parere predisposto sono riferibili anche al nuovo sistema.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 1).

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) richiede alcune precisazioni in ordine alla prima condizione, non risultando chiaro se il criterio della parità di genere nelle candidature uninominali debba rilevare a livello nazionale o a livello circoscrizionale o regionale.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la prima condizione reca un principio che potrà poi essere declinato dalla Commissione di merito.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) esprime il proprio biasimo per il clima in cui si sta svolgendo l'esame della riforma elettorale, rilevando come vi sia stata un'improvvisa accelerazione con tempi strettissimi per la presentazione dei subemendamenti alla proposta del relatore e per la discussione sul provvedimento. Critica aspramente il fatto che un emendamento del relatore disponga la ridefinizione dei collegi elettorali, la quale dovrebbe essere invece rimessa ad una commissione indipendente. Rileva infine che la delimitazione dei collegi in Friuli Venezia Giulia non tiene conto della tutela della minoranza friulanofona.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) critica il fatto che i collegi siano individuati direttamente dalla legge e non in sede di esercizio di una delega. Propone di rinviare l'esame del provvedimento in attesa della trasmissione del testo con la definizione dei collegi.

La deputata Martina NARDI (PD), pur ritenendo assolutamente condivisibile la richiesta di esprimere il parere dopo la definizione dei collegi, ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea dal 5 giugno e non sussistono dunque i margini per esprimere tempestivamente un parere sul testo emendato. Sottolinea che la previsione, sulla base del nuovo sistema presentato dal relatore, di un quoziente nazionale per il riparto dei seggi alla Camera, anziché di un quoziente regionale, penalizza i partiti nei territori in cui sono più forti, perché in quei territori in diversi collegi uninominali non saranno eletti i vincitori e potrebbero essere invece eletti candidati non vincitori del collegio, appartenenti a partiti più deboli a livello territoriale. Ritiene che si tratti di una questione che attiene alla competenza della Commissione per le questioni regionali.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rimarca che l'attuazione della condizione sulla parità di genere potrebbe risultare problematica nella pro-

vincia di Bolzano, dove sono costituiti tre collegi uninominali.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato adottato come testo base, che non reca la definizione dei collegi. Ricorda comunque che la rideterminazione dei collegi proposta ha natura transitoria e che permane la delega dell'articolo 3, che affida la definizione definitiva ad una commissione *ad hoc*.

Il deputato Michele MOGNATO (MDP), dopo avere ricordato la centralità della legge elettorale nel nostro sistema democratico, rileva che il dibattito non può essere strozzato e giudica imbarazzante che la Commissione esprima un parere nell'attuale situazione di incertezza sulla definizione dei collegi. Dichiarò quindi il proprio voto contrario.

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) concorda sulla necessità che la Commissione sia posta nelle condizioni di esprimere un parere. Sottolinea altresì che la proposta di riforma elettorale in discussione non modifica la disciplina speciale vigente in Trentino-Alto Adige, di fatto disegnata per consegnare la Regione ad un partito di maggioranza. Dichiarò dunque il proprio voto contrario.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che attiene alla fisiologia dei lavori della Commissione esprimere il proprio parere su testi non definitivi e chiede una breve sospensione dei lavori.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) richiede che sia inserita nel parere un'osservazione volta alla tutela della minoranza friulanofona ai fini della definizione dei collegi e propone che la Commissione esprima il proprio parere direttamente all'Assemblea, come la Commissione Bilancio.

Albert LANIECE, *presidente*, ricorda che la Commissione, a differenza della

Commissione Bilancio, è tenuta ad esprimere il parere prima del termine dell'esame in sede referente e sottolinea che essa sarà chiamata nuovamente a pronunciarsi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) propone il rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione respinge la proposta di rinvio.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ribadisce la richiesta di un'osservazione relativa alla tutela della minoranza friulanofona.

Albert LANIECE, *presidente*, dopo avere verificato la presenza del numero legale a seguito della richiesta del senatore Cotti e dei deputati Gigli, Kronbichler e Mognato, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

S. 2810 e abb., approvato dalla Camera.
(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Martina NARDI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, sul disegno di legge S. 2810, recante « Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri », approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 aprile 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.

Nel prosieguo dell'esame presso la Camera, è stata recepita la condizione contenuta nel parere espresso volta ad assicurare la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In particolare, all'articolo 3, comma 2, è stato aggiunto un periodo in cui si prevede che un componente di ciascun Comitato nazionale sia designato dalla Conferenza Unificata.

Anche in considerazione del recepimento della condizione posta dalla Commissione nel parere formulato in prima lettura, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Trasparenza partiti politici.

S. 2439, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIECE, *presidente*, in sostituzione del relatore, presidente Gianpiero D'ALIA, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2439, recante « Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione si era già espressa, in prima lettura, il 25 maggio

2016, sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento consistenti nella promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e nel rafforzamento dei loro requisiti di democraticità con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L'articolo 2 disciplina i contenuti dell'attività politica dei partiti, dispone che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, e sancisce il diritto degli iscritti a contribuire alla determinazione delle scelte politiche del partito.

Conseguentemente, viene novellato l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, stabilendo che lo statuto del partito politico: indichi le forme e le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; contempli le modalità di partecipazione alle fasi di formazione della proposta politica, inclusa la selezione dei candidati alle elezioni; regoli l'istituzione di un'anagrafe degli iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati personali; indichi i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche, apportando alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, fra cui la previsione della contestualità del deposito obbligatorio di contrassegno, liste e statuto o, in alternativa allo statuto, di una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza.

L'articolo 4 prevede che per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato si proceda alla pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione sostit-

tutiva di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle liste di candidati presentate in ciascun collegio.

L'articolo 5 dispone in ordine all'obbligo di pubblicazione di alcuni elementi informativi sul sito *internet* del singolo partito, movimento o gruppo politico riguardanti la trasparenza, le regole interne e le modalità di selezione delle candidature.

L'articolo 6 prevede l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari. Per le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione sul sito del partito. L'obbligo di dichiarazione riguarda le erogazioni effettuate a favore del partito, del singolo candidato o parlamentare, sia nazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale, del titolare di cariche nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore di colui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Non si prevede invece analogo obbligo a carico di componenti degli esecutivi, come invece richiesto nella condizione contenuta nel parere che la Commissione per le questioni regionali ha espresso nel corso dell'esame alla Camera. Inoltre, tutti i cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa richiesta alla Commissione di garanzia; nel caso di importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, l'accesso è subordinato al consenso del soggetto erogante.

L'articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti territoriali di attività politiche di partiti, quali la fornitura di beni o servizi e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, convegni o altre iniziative.

L'articolo 8 reca modifiche alla legge n. 96 del 2012 in materia di revisione dei bilanci; l'articolo 9 introduce alcune sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive rispetto alle sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci di cui al decreto-legge n. 149 del 2013; l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 11 introduce norme transitorie e finali, tra le quali, in particolare, la previsione di un termine di diciotto mesi per l'adeguamento degli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge; l'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni vigenti.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione, che riproduce la condizione già posta nel parere precedentemente espresso alla Camera. (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 2352 ed abb. recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali », approvato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 23 maggio 2017;

rilevato che il sistema elettorale introdotto dal testo unificato prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni;

considerato che il sistema elettorale mantiene, sia per la Camera che per il Senato, la disciplina speciale per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige prevista dal sistema attualmente vigente;

rilevato che la disciplina introdotta per la promozione della parità di genere risulta meno incisiva rispetto alla disciplina di principio dettata dal legislatore statale per le leggi elettorali regionali, prevista dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20;

considerato inoltre che la disciplina speciale per il Trentino-Alto Adige non prevede alcuna forma di tutela della rappresentanza di genere;

sottolineata l'esigenza di una coerenza delle norme per la promozione della parità di genere nei diversi sistemi elettorali, in quanto tutte volte a dare attuazione all'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di garantire una uniforme attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, all'articolo 1, comma 7, lettera c) – che modifica l'articolo 18, comma 3, del testo unico delle legge per l'elezione della Camera dei deputati – la norma sulla parità di genere sia resa coerente con i principi dettati per le leggi elettorali regionali dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, prevedendo che le liste rispettino l'alternanza tra candidati di sesso diverso e che nei collegi uninominali i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

2) sia assicurata l'attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nel sistema di elezione della Camera e del Senato vigente in Trentino-Alto Adige, introducendo una disciplina per la promozione della parità di genere che riproduca quella vigente nel restante territorio nazionale.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (S. 2810 e abb., approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato disegno di legge S. 2810, recante « Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 aprile 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

considerato che:

il disegno di legge interviene in materia di beni e attività culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo include la « valorizzazione dei beni culturali » e la « promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni; l'articolo 118, terzo comma, Cost., ha inoltre devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e Regioni;

la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004,

ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

preso atto che:

è stata recepita, nel corso dell'esame presso la Camera, la condizione contenuta nel parere espresso da questa Commissione, volta ad assicurare la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;

detta condizione è stata recepita aggiungendo, all'articolo 3, comma 2, un periodo in cui si prevede che un componente di ciascun Comitato nazionale sia designato dalla Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Trasparenza partiti politici (S. 2439, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2439, recante « Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 25 maggio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il disegno di legge in esame risulta riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « legge elettorale di organi dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *f*), della Costituzione);

preso atto che l'articolo 6 reca una disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti, pari o superiori a 5.000 euro, in favore di partiti, movimenti, gruppi

politici organizzati o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche elettive nazionali, regionali e locali, candidati a tali cariche elettive e titolari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici;

ritenuto che le medesime esigenze di trasparenza valgano anche per i componenti degli organi di governo regionali e locali, ai quali è necessario estendere la richiamata disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si estenda la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, recata dall'articolo 6, ai titolari di cariche di governo regionali e locali.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	10
Sull'ordine dei lavori	11

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	14
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Adozione testo base</i>)	12
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo del disegno di legge C. 4220 adottato come testo base)</i>	16

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	21
-----------------------------------	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-10738 Vignali: Sulla tutela del diritto d'autore relativa agli spartiti musicali	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	27
5-11003 Duranti: Sulle modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.	
5-11011 Piras: Sulle modalità attuative dell'alternanza scuola-lavoro	25
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	29
5-11131 Manzi: Sul mantenimento dell'autonomia negli istituti scolastici nelle zone colpite dal terremoto del 2016	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	32
5-11138 Carocci: Sulla precedenza nell'assegnazione di sede ai vincitori di concorso portatori di handicap per l'accesso alle scuole di specializzazione	25
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	33
SEDE REFERENTE:	
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti presentati dalla relatrice)</i>	35
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11476 Pastorelli: Sulle iniziative da assumere per superare le criticità infrastrutturali di Venezia in presenza del fenomeno dell'acqua alta	36
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41
5-11477 Tino Iannuzzi: Sulle iniziative per il potenziamento del raccordo stradale Salerno-Avellino, nel tratto Mercato San Severino-Salerno	37
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	42
5-11478 Daga: Sulla ripartizione del Fondo investimenti previsto dall'ultima legge di bilancio .	37
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	43
5-11479 Matarrese: Sulle iniziative per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta	37
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	44
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AVVERTENZA	46
------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei <i>bonus</i> energetici ai clienti domestici disagiati (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00243</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	51

INTERROGAZIONI:

5-11081 Ginefra: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico.	
5-11153 Crivellari: Criticità conseguenti alla pubblicazione del decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico	48
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-11161 Tripiedi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Alimentitaliani	49
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
5-11472 Ricciatti: Misure urgenti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese	49
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-11473 Galgano: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla situazione Nestlè-Perugina .	50
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-11474 Crippa: Questioni relative alla cosiddetta inchiesta « Piramidi »	50
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-11475 Benamati: Stato di attuazione delle misure connesse ai <i>Competence Center</i> e ai <i>Digital Innovation Hub</i>	50
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	62

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00244</i>)	63
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu	67
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	67
---	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e

per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	77
7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	77
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Seguito discussione e rinvio</i>) .	77
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Discussione e rinvio</i>)	77
7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	85
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. S. 2810 e abb., approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98

Trasparenza partiti politici. S. 2439, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	94
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0008500